



Cod. H20/P2
Cod. FP/ ac
Circolare n. 77

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000646
Data: 05/06/2012

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
Ai Presidenti di Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 10-11 maggio 2012.**

Si trasmette, per conto dell'Ufficio di Presidenza, la sintesi del verbale della Conferenza di cui all'oggetto, con i relativi allegati.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*



Comunicato stampa

Maxxi: Architetti “Il Governo sostenga l’attività del Museo”

Roma, 11 maggio 2012. “Gli architetti italiani in merito alle difficoltà che hanno caratterizzato la gestione del Museo negli ultimi mesi chiedono al Governo di attivarsi concretamente, attraverso iniziative politiche e provvedimenti finanziari, per sostenere le attività del Maxxi. L’importanza, la riconoscibilità e la diffusione dell’architettura e delle arti contemporanee, oltre che il loro prestigio nel Paese così come nel mondo intero, dipendono anche dalla presenza di istituzioni capaci di promuoverle efficacemente quale importante risorsa per lo sviluppo”.

Così il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e la Conferenza Nazionale degli Ordini svoltasi proprio nella prestigiosa sede del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.

“Le attività svolte dal Maxxi – continuano - per promuovere l’architettura e la cultura del progetto sono state, sin dalla sua fondazione, assolutamente importanti e positive e, per questo motivo, il Museo deve essere sostenuto in modo costante, coerente, convinto e lungimirante dal Governo e da tutte le istituzioni nazionali”.

Ufficio Stampa

Silvia Renzi, tel. +39.338 2366914



Relazione del Presidente

Care colleghe e colleghi,

celebriamo questa Conferenza degli Ordini ad un anno da quella del 25 maggio 2011, nella quale il nuovo Consiglio Nazionale si assunse una serie di impegni politici di fronte a tutti Voi: ci sembra quindi doveroso stilare un bilancio di quanto siamo riusciti a fare, non per cercare consenso o applausi, ma capire se siamo – tutti assieme – sulla strada giusta e cosa di più e di meglio sia necessario fare in un momento così difficile per il Paese e per i nostri iscritti.

I tre ambiti principali nei quali ci impegnammo a dare una svolta all'attività del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori erano:

- la riorganizzazione interna del Consiglio e del rapporto con gli Ordini provinciali;
- le iniziative politiche riferite sia al sistema delle regole della professione che alle possibilità di accesso al lavoro per i nostri iscritti;
- il potenziamento del sistema di comunicazione e di interazione, in particolare con la società civile;

Il CNAPPCC e i servizi interni

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in questi mesi ha molto investito sulla capacità di risposta agli Ordini, in termini di servizi, con esiti positivi.

Il **servizio legale**, dopo una fase di sperimentazione, ha lavorato alacremente, dando un servizio mediamente efficiente e efficace, con tempi di risposta rapidi, affinando via via la precisione nelle risposte.

Lo stesso si può dire del servizio sui **quesiti sui lavori pubblici** in cui, con l'assistenza degli uffici e dei consulenti, si è messo a punto un sistema chiaro e ben strutturato, fino a costituire una banca dati molto utile per orientarsi nella complessità della materia.

Grazie all'efficienza e all'impegno della Segreteria, cerchiamo anche di tenerVi costantemente informati delle novità e delle nostre azioni, con un numero cospicuo di circolari indispensabili a tenere il sistema – e gli iscritti - informati sullo stato dell'arte: in questo periodo di grandi cambiamenti è molto importante che tutti siano consapevoli dello stato delle cose, per orientare le scelte di politica professionale.

Tutte queste attività sono state sintetizzate nel rapporto della **Segreteria** e consegnato la volta scorsa, inaugurando una prassi che renda trasparente ogni nostra attività. Lo stesso approccio è stato tenuto nella rivisitazione e rimodulazione del **bilancio**, che è stato ricomposto così da renderlo più chiaro: il nostro Tesoriere ne parlerà poi, mettendo in discussione alcuni elementi politici del bilancio medesimo, per i quali chiediamo il Vostro consiglio.

Consideriamo poi particolarmente importante mettere a frutto le sinergie e la rete degli Ordini provinciali e delle Federazioni e Consulte: credo che questo sia emerso chiaramente dalla quantità di riunioni di lavoro della **Delegazione Consultiva**, in particolare sulla Riforma, ma anche dal coinvolgimento di Ordini e Federazioni in iniziative di carattere nazionale, dove l'azione o l'esperienza di un gruppo di Ordini è stata messa a sistema, con vantaggio di tutti: basti pensare a Superurbano a Padova, alle iniziative con la Protezione Civile, alla Fiera del Restauro a Ferrara o I@matéria.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Tra gli impegni presi un anno fa solo uno non aveva ancora avuto esito, avendo scontato un ritardo dovuto all'impellenza delle emergenze politiche: a ciò abbiamo posto rimedio mercoledì 19 deliberando definitivamente la fondazione del **Centro Studi degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori** che a breve comincerà a funzionare, migliorando la nostra capacità di analisi ed azione.

L'azione politica

In accordo con Voi e con il Vostro aiuto abbiamo cercato di svolgere un'azione politica puntuale ed efficace, puntando su alcuni obiettivi chiari, qualificando la nostra politica perché fosse innanzitutto utile al Paese, che sta attraversando il momento difficile che tutti conosciamo.

Perciò abbiamo cercato di essere sempre propositivi, prima di rivendicare diritti, senza pregiudizi politici né schieramenti partitici, ampliando il più possibile il campo delle alleanze e delle interlocuzioni. Quando è stato necessario, però, siamo intervenuti anche duramente, come è successo sulla proposta governativa dell'assunzione obbligatoria a tempo indeterminato dei colleghi a partita IVA, sul valore legale del titolo di studio, su alcune indecenti gare di progettazione e contro le iniziative di geometri e periti.

Il risultato di questo approccio si è presto visto: gli architetti italiani sono diventati un soggetto istituzionale stimato e ascoltato dal Governo, dalla classe politica, dal mondo dell'economia e dell'associazionismo. E' stata per noi una grande soddisfazione che il vicedirettore del Corriere della Sera abbia Sua sponte certificato pubblicamente questa nostra capacità di metterci al servizio del Paese.

Naturalmente tutto ciò non risolve affatto i problemi che ci affliggono: la riforma della professione, la crisi del lavoro, la disoccupazione e i pagamenti che non arrivano, le difficoltà dei giovani e l'aumento della disoccupazione.

La **Riforma** è al punto che tutti conoscete, in mezzo al guado. Non starò a descrivere ancora lo stato dell'arte, che conoscete bene, ma dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione sui ritardi sia nella proposta di D.P.R. di attuazione della riforma da parte del Governo, legata alla cosiddetta norma tagliola al 12 agosto, sia nella proposta di D.P.R. di regolamentazione delle Società tra Professionisti: tali preoccupazioni sono state espresse da noi sia direttamente al Ministro Severino, che a mezzo stampa; ora alzeremo la voce ancora di più, se in questi giorni non ci saranno novità reali.

Il lavoro che stiamo svolgendo tutti assieme, per preparare la regolamentazione per attuare la Riforma, è serio ed efficace e dobbiamo ringraziare tutti i colleghi che stanno mettendo a disposizione della categoria tempo, risorse e intelligenza: nessuno potrà dire che gli architetti italiani e i loro Ordini facciano "melina". Al contrario, stiamo cercando di innestare sul confuso processo normativo un tasso di innovazione, al servizio della comunità, che va ben oltre il contributo delle altre professioni o i desiderata del Governo.

Sul processo politico della riforma delle professioni, come sapete, si sono poi innestati due proposte governative sbagliate e pericolose: **l'abolizione del valore legale del titolo di studio e l'obbligo di assumere a tempo indeterminato i collaboratori iscritti all'Albo che lavorano con partita IVA.**

Entrambe le proposte avrebbero avuto un effetto devastante, la prima facendo tabula rasa delle premesse giuridiche che sono il fondamento delle libere professioni, la seconda inducendo la chiusura di tutte gli Studi di architettura piccoli e medi, ovvero il 99% degli Studi italiani.

Nel primo caso un'azione concertata con Voi e con le Università, sommata al buon senso degli italiani nel rispondere alla Consultazione pubblica promossa dal Governo, ha di fatto bocciato l'iniziativa certificando che il 75% di chi ha risposto ritiene che per fare l'architetto bisogna avere una laurea adatta ed aver fatto l'Esame di Stato.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Nel secondo la nostra azione, ancorché solitaria, è stata molto efficace e ha trovato sponda in alcuni mass media e nel Ministro della Giustizia: il Governo ha dovuto modificare il progetto di legge e dalla lettura degli emendamenti, ora in Parlamento, sembra confermato che si vada verso una esclusione dei nostri iscritti dalla norma. Rimane il fatto che, nei primi anni di lavoro negli Studi, una percentuale del 15% di nostri giovani, che scendono al 5% dopo 5 anni, collaborano senza un contratto con il collega titolare: questo è eticamente inammissibile e nelle prossime norme deontologiche sarà chiaro che chi provasse a sfruttare un collega sarà passibile di duri provvedimenti disciplinari.

Vi è poi la novità, contenuta nella cosiddetta “delega fiscale” che prevede che i professionisti singoli o associati debbano compilare bilanci per competenza e non per cassa, ovvero si va verso una separazione chiara tra la contabilità professionale e quella domestica.

La proposta del Governo, ancora vaga, permetterebbe di scaricare fiscalmente tutte le spese – come nelle società – ma pare ci costringerebbe a pagare l’IVA all’emissione della fattura, ancorché non pagata: dati i tempi medi di pagamento dei privati e della Pubblica Amministrazione, tale condizione sarebbe insostenibile. Per questo stiamo lavorando in Parlamento per evitare una tale iattura.

Il lavoro e la crisi

La situazione è quella che tutti conosciamo bene e assomma **la crisi del settore, l’aumento delle tasse, i crediti inevasi**: molti colleghi non riescono più a reggere l’impatto di questi fenomeni, in particolare i soggetti più deboli come i giovani, le donne, coloro che operano in aree depresse del Paese.

Noi non siamo un sindacato né una organizzazione confindustriale, ma abbiamo ritenuto nostro dovere tentare di creare le condizioni per la sopravvivenza degli architetti italiani, nelle forme e modi che ci sono possibili.

Riguardo la crisi del settore le azioni che abbiamo avviato in quest’anno sono le seguenti:

- il continuo aggiornamento sullo Stato della professione in Italia, non solo per avere i dati della crisi, ma soprattutto per fornire indicazione ai colleghi su quali ambiti investire e impegnarsi per trovare lavoro: è perciò fondamentale che tutti insieme diffondiamo tra gli iscritti i rapporti del CRESME, così da orientarne le scelte;
- abbiamo avviato il programma RIUSO sulla Rigenerazione Urbana Sostenibile, una idea forte che può far ripartire il settore. Il lavoro molto serio fatto con il CRESME, le nostre proposte per un Programma nazionale di rigenerazione urbana e degli edifici, l’alleanza con ANCE e Legambiente, le relazioni strette avviate con ANCI, demanio, CDPP, ACRI hanno tutte contribuito a ottenere che il Governo inserisse il programma del Documento di Economia e Finanza – ora all’esame delle Camere – e l’avvio di un tavolo sulle città a cui parteciperemo. E’ grande la soddisfazione per avere inciso sulle politiche per lo sviluppo: se saremo capaci di continuare l’azione, avremmo creato le condizioni per tornare a progettare;
- abbiamo avviato il processo di “internazionalizzazione” che comincia a produrre i primi frutti con accordi bilaterali con altri Paesi e con eventi all’estero per promuovere la nostra architettura;



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

- stiamo per rendere attivo SeeArch, il data base degli architetti italiani ormai pronto, strumento utile per far sì che i potenziali committenti possano scegliere gli architetti sulla base delle loro capacità e merito;
- procediamo nella promozione di im@ateria, il programma di interfaccia con la Pubblica Amministrazione per i permessi edilizi, che partito dagli Ordini di Roma e Torino e con l'aiuto di Venezia, stiamo proponendo a tutto il Paese, anche con accordi con ANCI.

Sulla questione fiscale, invece, è difficile incidere politicamente, ma stiamo avviando un programma di informazione per gli iscritti sulle diverse forme di organizzazione degli Studi, perché abbiano chiarezza sui vantaggi e svantaggi fiscali dell'una o dell'altra.

La questione dei pagamenti è la più grave, soprattutto se legata alla mancanza di credito da parte delle banche: per questo abbiamo aderito all'iniziativa dell'ANCE, a Roma, il 15 maggio nella quale manifesteremo assieme per i crediti inevasi da parte delle pubbliche amministrazioni, a loro volta bloccate dal patto di stabilità. Non si tratta di rivendicazioni "sindacali" ma di affermare i principi di civiltà sanciti dalla Costituzione: il lavoro si paga, in tempi ragionevoli e certi.

La questione delle **competenze professionali** rimane un problema aperto: abbiamo fatto proposte per risolverlo con autoregolamentazioni e protocolli d'intesa, sia alle altre professioni che alle Università: ma alle parole spesso non seguono i fatti, come dimostrano le azioni di Geometri e Periti Industriali, con il sostegno al DDL Vicari e il tentativo di accreditare la possibilità di forme di "laurea" mediante la formazione permanente. Le nostre azioni in risposta, anche molto dure, proseguiranno: noi abbiamo la massima stima della professionalità dei Geometri e Periti italiani ma non possiamo né vogliamo accettare che si confonda l'aggiornamento tecnico con la cultura dell'architettura, né che si possa progettare senza la formazione che la stessa Unione Europea indica come indispensabile, per non recare danno al territorio e ai cittadini.

Informazione, comunicazione e attività culturali

In questo anno abbiamo molto investito sulla comunicazione e i risultati in termini di visibilità sui **mass media** sono lusinghieri, visto che le nostre posizioni hanno trovato spazio sui quotidiani e sui Tg nazionali: continueremo su questa strada.

Nel frattempo il Consiglio ha realizzato il progetto del **nuovo sistema di comunicazione digitale** del CNAPPCC che vedrà la luce dopo l'estate: una piattaforma innovativa, tutta on-line e multimediale capace di dare visibilità a tutto il nostro sistema e aumentare il numero degli iscritti che seguono le nostre attività.

Stiamo anche mettendo a punto una serie di **strumenti tecnici on-line**, destinati sia ai cittadini che agli iscritti, che aiutino il mestiere: per esempio una applicazione chiamata **CasaDolceCasa** per smartphone e tablet, che permetterà a qualunque italiano di testare il grado di sicurezza e compatibilità ambientale della sua casa e la conseguente indicazione di come un architetto possa aiutarlo; o ancora uno strumento di calcolo che permetta di calcolare **i costi dello Studio Professionale** così da valutare la congruità delle offerte ai clienti, che sarà messo a disposizione gratuitamente e on-line.

La cultura e l'impegno sociale, però, sono e devono rimanere il valore aggiunto del nostro impegno istituzionale, che non si esaurisce nelle attività politiche o economiche: è per questo che il Consiglio ha, per esempio: investito nel primo grande **Concorso di Architettura all'Aquila**; organizzato un concorso piccolo ma di successo al Salone del Restauro di Ferrara per selezionare i progetti da mettere in mostra; ha rilanciato il **Premio Sirica** e collabora per il rilancio di Europan.

Molto importante è stato l'accordo con RCS di stretta collaborazione con **Festarch**, che si svolgerà a Perugia dal 7 al 10 giugno, dove organizzeremo importanti eventi – con l'aiuto degli Ordini umbri– come **lo speciale forum del 7 giugno** sulla Rigenerazione Urbana Sostenibile riservato agli Ordini italiani per il quale chiediamo una grande partecipazione di tutti i Presidenti e Consiglieri,





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

perché il progetto RIUSO divenga patrimonio e azione comune: è il contributo che gli architetti italiani stanno dando al Paese in difficoltà, nel quale dobbiamo riversare le nostre idee e le energie.

L'occasione è bella perché di seguito si inaugura il Festival, co-prodotto da noi, in cui tutti avremo l'occasione di ascoltare i dibattiti e le lectio magistralis di grandi architetti da tutto il mondo.

Conclusioni

Non ho raccontato o descritto tutto, perché non c'è lo spazio per ricordare ogni iniziativa o attività che abbiamo fatto: quello che mi importa segnalare è che abbiamo cercato sempre di affrontare problemi con serietà e disincanto, prendendo decisioni che fossero utili agli architetti come al Paese.

Sappiamo tutti che il momento è difficilissimo e duro, ma sappiamo anche che è proprio in questi passaggi che si costruisce il futuro.

A nome del Consiglio voglio perciò ringraziare tutti Voi perché in questo anno passato sono state accantonate le scorie della campagna elettorale e tutti abbiamo lavorato guardando oltre, consapevoli che il nostro ruolo istituzionale è ben più importante delle idee personali, e che abbiamo responsabilità politiche ed etiche nei confronti del Paese, degli italiani e dei nostri iscritti.

Ben lo sapevano Fabrizio Gagliardi Presidente dell'Ordine di Asti ed Emiliano Campari, Presidente dell'ordine di Cremona che ci hanno lasciato, dei quali dobbiamo raccogliere l'eredità di serietà, entusiasmo e impegno civile.

Io credo che abbiamo posto le basi per un buon lavoro, facendo alcuni errori e ottenendo alcuni importanti successi. Di questo devo ringraziare tutti i Consiglieri Nazionali, che non si sono risparmiati né per impegno né per trovare sempre nuove idee e soluzioni ai problemi; altrettanto ringrazio di cuore tutto il personale della Segreteria e i consulenti, che abbiamo "stressato" oltre ogni limite trovando sempre disponibilità, intelligenza e soprattutto entusiasmo.

Ma il lavoro è appena cominciato e Vi chiedo fin da ora di continuare ad aiutarci, anche con la critica, per affrontare assieme i prossimi mesi, nei quali dovremo disegnare il nostro futuro di architetti.

Cordiali saluti.

arch. Leopoldo Freyrie

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

ITER E METODOLOGIA DEL LAVORO

La presente bozza di regolamento rielabora e tiene conto:

- 1) del documento "Aggiornamento e sviluppo professionale" presentato alla Conferenza degli Ordini di Roma il 16 dicembre, derivato dal lavoro della Commissione istituita dal CNAPPC nel mese di ottobre 2011;
- 2) del documento e contributi elaborati dal Gruppo di lavoro per la qualificazione professionale istituito dalla Conferenza degli Ordini nel 2010;
- 3) del documento elaborato dal Gruppo di lavoro dell'Ordine di Padova;
- 4) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 12 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 5) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 19 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 6) del confronto e delle indicazioni emerse nell'incontro del 26 aprile 2012 nell'ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
- 7) delle osservazioni pervenute da parte dell'arch. Arnaldo Toffali, presidente dell'OAPCC di Verona;
- 8) della documentazione relativa alle esperienze e regolamenti vigenti di altri Ordini e Collegi;

Sono inoltre da considerare:

- 1) l'urgenza dei tempi;
- 2) la necessità di un successivo confronto con gli altri tavoli di lavoro per gli aspetti correlati;
- 3) il confronto con gli altri Ordini e Collegi di area tecnica;
- 4) i possibili correttivi susseguenti alla definitiva approvazione dei principi dell'atteso DPR e altresì, in generale, i contenuti e le prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.
- 5) le valutazioni che potranno essere apportate dalla Conferenza degli Ordini;
- 6) le valutazioni e le determinazioni di competenza del Consiglio Nazionale;
- 1) i contenuti e le prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

INTRODUZIONE

Il Codice Deontologico degli Architetti Italiani, in premessa, recita: *“Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che l'Architetto curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.”*. In particolare, l'articolo 7 è interamente dedicato all'aggiornamento:

“1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione.

3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo.”

L'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società.

Esso traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della Collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un ~~adeguato~~ esercizio professionale qualitativamente elevato.

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale.

La volontà di individuare criteri e modalità efficaci per dar corso ad una continuativa evoluzione formativa del professionista, oltre che necessaria conseguenza dell'adeguamento alle Direttive dell'Unione Europea alla e della continua evoluzione (ma altresì superproduzione ed involuzione) della normativa del nostro Paese, contribuisce al conseguimento di una prestazione intellettuale di ~~decisa~~ appropriata qualità e competenza professionale.

Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale rappresenterà per quanto sopra l'impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare sinergicamente nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la figura dell'architetto nella società nazionale ed internazionale.

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (ASPC) per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori rappresenta ogni attività che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell'architettura, della società e dell'ambiente.
2. Le attività di ASPC comprendono:
 - a) attività regolate, quali ad esempio convegni, seminari, corsi, masters, workshops, attività ordinarie ed altre iniziative, anche tramite formazione a distanza (allegato 1);
 - b) attività particolari (allegato 2).
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
4. La pratica di mantenere ed aggiornare la preparazione professionale individuale attraverso l'approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nelle diverse tematiche oggetto dell'attività professionale è obbligo previsto dal Codice deontologico della Professione.
5. L'iscritto all'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, le attività di ASPC da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
6. Le attività di ASPC devono essere informate a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
 - b) completare lo studio e l'approfondimento culturale e tecnico-scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
 - c) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale;
 - d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

Art.2 – (proposta 1) Verifica dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo dell'attività di ASPC è annuale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'ordine.
2. L'unità di misura dell'attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP) che corrisponde, se non diversamente specificato, ad un'ora di formazione.
3. L'iscritto ha l'obbligo di:
 - a) acquisire annualmente 30 CFP, di cui almeno 4 CFP per ogni anno derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l'Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell'esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie;
 - b) documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale l'attività di ASPC effettivamente svolta tramite le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 8.

Art.2 – (proposta 2) Verifica dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di verifica dell' attività di ASPC è triennale. I trienni formativi costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno di ASPC coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'ordine. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
3. L'unità di misura dell' attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP).
4. L'assegnazione dei CFP è riconosciuta nella misura di: 1 CFP/ora
5. L'iscritto ha l'obbligo di:
 - a) acquisire 90 CFP in ciascun triennio, di cui almeno 4 CFP per ogni anno, derivanti da attività di ASPC di cui al comma 3 a) del presente articolo;
 - b) documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale, l'attività di ASPC effettivamente svolta, anche tramite autocertificazione;

Art.3 – Gestione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1. Tenuto conto che chiunque può presentare proposte, organizzare e svolgere eventi finalizzati all'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e gli Ordini territoriali concorrono, in accordo alla ripartizione delle competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo del programma di ASPC.
2. Il CNAPPC:
 - a) approva e modifica, sentita la Conferenza Nazionale degli Ordini, il presente Regolamento ed i relativi Allegati;
 - b) assume, con il supporto di un'apposita Commissione permanente, compiti di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale e vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali;
 - c) realizza e sviluppa una Piattaforma Informatica Nazionale (PIN) per organizzare la registrazione degli eventi di ASPC validati e delle attività curricolari di ASPC di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di CFP e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di ASPC sul Territorio nazionale;
 - d) fissa i criteri e fornisce assistenza nella valutazione e nella predisposizione delle attività di ASPC promosse dagli Ordini territoriali;
 - e) assicura ampia diffusione delle ASPC tra tutti gli iscritti, nonché l'uniformità dei parametri di riconoscimento dei crediti formativi;
 - f) promuove propri eventi ed iniziative di ASPC;
 - g) valida preventivamente gli eventi da svolgersi all'estero.
3. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei criteri e dei modi stabiliti dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:
 - a) promuove e valida preventivamente propri eventi ed iniziative di ASPC anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati; in quest'ultimo caso mantiene comunque la piena responsabilità di risultato;
 - b) istruisce e valuta preventivamente le richieste di validazione di eventi formativi avanzati da soggetti terzi;
 - c) diffonde tra i propri iscritti, quale buona pratica professionale ed obbligo deontologico, la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;

d) svolge attività di controllo, anche a campione; a questo scopo può chiedere ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, o all'iscritto, tutti i chiarimenti e la documentazione che ritengono necessarie.

4. Le attività di ASPC di cui all'art.1 comma 2, lettera b (attività regolate) devono essere sottoposte a preventiva validazione e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali (CFP) da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati.

5. La validazione attribuita da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati è riservata all'evento proposto, non al soggetto proponente.

6. È istituito il Curriculum Individuale della Formazione (CIF), inserito nella banca dati del CNAPPC, consultabile on-line, nel quale devono essere riportati i crediti formativi maturati. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione della propria attività formativa regolata e libera oltre che conservare la documentazioni che ne attestano l'entità e l'effettivo svolgimento.

Art. 4 – Esoneri

1. Gli Iscritti sono esonerati dall'obbligo dell'attività di ASPC, con obbligo di comunicazione all'Ordine, nei seguenti casi:

a) maternità e paternità;

b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione o impedimento della attività professionale e/o formativa per almeno 6 mesi.

2. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può inoltre esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività di ASPC, in altri casi di documentato e motivato impedimento.

3. All'esonero consegue la riduzione dei CPF da acquisire, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, in nessuna forma libera o dipendente, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di ASPC. In questo caso l'iscritto dovrà attestare sotto la propria responsabilità la sua condizione all'Ordine territoriale di appartenenza.

5. Per gli iscritti con più di 35 anni di iscrizione i CFP sono ridotti del 50%.

6. Agli obblighi delle attività di ASPC sono esonerati, per i primi tre anni, quegli iscritti che hanno svolto il tirocinio post-laurea convenzionato con l'Ordine.

Art.5 – Illeciti disciplinari

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di ASPC e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce violazione delle Norme deontologiche a cui si rimanda per la specifica regolamentazione.

2. L'Ordine territoriale, preliminarmente all'avvio del procedimento disciplinare e su richiesta motivata dell'iscritto che non avesse conseguito l'ammontare minimo di CFP, può concedere un periodo di tempo non superiore a sei mesi per la regolarizzazione della posizione.

Art.6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2013.

2. Il Regolamento è attivato in via transitoria per la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, a seguito del riscontro di monitoraggio, potrà essere oggetto di revisione ed eventuale modifica.

3. Il CNAPPC si riserva di emanare ulteriori norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento.

4. Durante il periodo transitorio i CFP da acquisire nell'anno formativo sono limitati a 20 di cui almeno 3 CFP derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l'Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli

standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell'esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie

5. Dopo l'entrata in vigore del regolamento, chi avesse investito negli ultimi 3 anni in attività formativa certificata da specifici e qualificati attestati di frequenza potrà chiederne il riconoscimento da riportare nel proprio Curriculum individuale della Formazione (CIF).

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

ALLEGATO 1: ATTIVITÀ REGOLATE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. **CFQ** - Corso Formativo Qualificante: acquisizione di competenze basate su conoscenze originali ed innovative in un determinato settore
 - a) base - 1 CFP per ogni ora di formazione
 - b) con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
 - c) con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
2. **CFT** - Corso Formativo Tecnico-strumentale: apprendimento di specifiche competenze utili al miglioramento della prestazione professionale (lingua, software, strumenti, ecc.)
 - a) base - 1 CFP per ogni ora di formazione
 - b) con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
 - c) con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
3. **CFA** - Corso Formativo Abilitante: preparazione obbligatoria finalizzata all'acquisizione di abilitazioni specifiche, comprensiva dei successivi piani di aggiornamento (sicurezza in cantiere, certificazione energetica, acustica, prevenzione incendi, ecc.)
 - a) corso di abilitazione - 1 CFP ogni otto ore di formazione
 - b) corso di aggiornamento - 1 CFP ogni otto ore di formazione
4. **CON** - Convegno, seminario, tavola rotonda
 - a) 1 CFP ogni due ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
5. **COP** - Comunicazione su Prodotto (caratteristiche, prestazioni, modalità di posa, ecc. - generalmente in collaborazione con le ditte produttrici)
 - a) 1 CFP ogni tre ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
6. **ALF** - Altre Attività Formative: visite a mostre, fiere, viaggi di studio, eventi speciali, ecc. da valutare singolarmente in base al programma previsto - da un minimo di 1 CFP al massimo di 5 CFP per evento.

ALLEGATO 2: ATTIVITÀ PARTICOLARI E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente dell'Ordine di appartenenza rilascia certificazione dei CFP sulla base dei valori di seguito riportati. La ripetizione della medesima attività non potrà produrre alcun riconoscimento di CFP.
 - a) relazioni e/o docenze in convegni, seminari, corsi e master validati ai sensi del presente regolamento o da altri organismi riconosciuti: 3 CFP a intervento (max 9 CFP)
 - b) docenze presso istituti universitari o enti equiparati: da 1 a 10 CFP (max 10 CFP)
 - c) docenze presso scuole secondarie di secondo grado o enti equiparati: da 1 a 4 CFP (max 4 CFP)
 - d) partecipazione attiva a commissioni e gruppi di lavoro istituiti o riconosciuti dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali: 1 CFP per ogni incontro (max 5 CFP)
 - e) partecipazione in qualità di membro effettivo a commissioni giudicatrici di concorsi, per gli esami di Stato, premi di architettura: 5 CFP (max 5 CFP)

f) attività di tutor relativo a tirocini formativi riconosciuti e convenzionati: 1 CFP ogni 50 ore di tirocinio (max 6 CFP)

ALLEGATO 3: ARTICOLAZIONE Percorsi formativi e obiettivi di qualità (da definire)

ALLEGATO 4: MODALITA' OPERATIVE (da definire)

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI ITALIANI

Rivedere il Codice Deontologico alla luce delle modifiche sociali e culturali introdotte dai recenti atti legislativi, significa sostenere il ruolo dell'Architetto che storicamente la società gli ha riconosciuto: quello di figura *intellettuale consapevole*; ma pretendendone a garanzia una coerente e conseguente risposta in termini di *professionalità* garantita dal binomio indissolubile tra *Cultura e Etica*. Il Codice Deontologico vigente, secondo quanto è riportato nel preambolo, "(...) è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto".

A questo proposito è utile citare una frase di Nevio Parmeggiani, che in un articolo scriveva: "// Codice deontologico (...) si pone come un «contratto» di affidabilità della nostra categoria verso la società: se viene meno questo concetto per carenza di conoscenza e di applicazione delle norme da parte di tutti coloro che fanno parte del sistema, anche la società sarà legittimata a essere carente di credibilità nei nostri confronti."

Da qualche tempo la figura professionale dell'Architetto ha visto indebolito il ruolo di figura "primaria" e generatrice di idee (l'Arkè), di ordine del costruire che la società (quella italiana, in particolare) gli aveva riconosciuto fino agli anni Settanta. Le ragioni sono varie e diverse, in parte dovuto all'aumento eccezionale dei laureati, in parte agli interessi economici che passano sopra le nostre idee e in generale, l'immagine dell'architetto ha accusato un diffuso scadimento nei confronti dell'opinione pubblica e della sfera culturale. Senza dimenticare che nell'ambito delle professioni tecniche, l'incontenibile e selvaggia produzione di leggi e norme, sta burocratizzando la quasi totalità della libera professione a danno della qualità e del progetto, competenze specifiche e proprie del progetto architettonico.

A volte si ha la sensazione che anche da parte degli Architetti, sia andata perduta la consapevolezza che ogni progetto sia prima di tutto un prodotto culturale, cioè un elemento che avrà un futuro e quindi avrà una storia. Si dimentica che un luogo o uno spazio, fin dal suo concepimento, contiene già la sua storia. Spesso invece, si crede che il progetto e l'opera realizzata, debbano prescindere dalla consapevolezza culturale e che basti un gesto creativo fine a se stesso.

Probabilmente non sono queste le cause della crisi economica e culturale che stiamo attraversando ma certamente sono effetti conseguenti alla crisi. E alla crisi possiamo rispondere singolarmente oppure possiamo dare risposte più ampie, che coinvolgono l'intera categoria, partendo dalla formazione, passando attraverso la cultura, il progetto (i concorsi), ma dobbiamo ripristinare anche la nostra immagine etica professionale e restituire credibilità agli architetti. E lo dobbiamo fare proponendo una riforma ordinistica efficace e chiara; lo dobbiamo fare anche attraverso la riscrittura delle norme di auto governo e su tutte, le norme deontologiche. Norme che devono definire comportamenti professionali corretti, che devono consentire di individuare e punire quei soggetti che possono danneggiare l'immagine collettiva dell'architetto.

Per queste ragioni, riteniamo indispensabile che la revisione del Codice rafforzi il concetto di "regolamento etico" mutuato e strettamente correlato al concetto di "ordine", Codice Deontologico che impone esclusivamente doveri (*Deòn*, dal greco = *dovere*), e rispetto per le norme.

La Commissione di Deontologia intende elaborare una proposta di testo con norme esplicite e chiare da cui emergano tutti i principi fondativi del Codice, in cui doveri, diritti e sanzioni, siano circostanziati e non lascino spazio interpretativo. Per raggiungere questo scopo, ha preliminarmente individuato e definito i sei Titoli fondanti, in cui sarà suddivisa la proposta:

- 1 - Coordinamento collegamento e abrogazioni di leggi vigenti
- 2 - Principi generali – criteri europei – articolato
- 3 - Individuazione e definizione delle violazioni
- 4 - Quadro sanzionatorio
- 5 - Nomina e regolamento del "comitato di disciplina"
- 6 - Riordino delle procedure disciplinari, snellimento e regolamento

Incarico per prestazioni professionali dell'architetto

(per committenza privata)

L'anno duemila....., il giorno Del mese di

Tra :

- il sig.residente a
via N.in qualità di

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a II.

cod. Fisc.

part. Iva

E

- l'architetto. Residente in
via. N.con studio professionale in via. N.
iscritto all'albo degli architetti p.p.c della provincia di al n°

- in proprio;

- in rappresentanza della associazione o del gruppo (*) professionale formato da

(*cancellare la dizione non pertinente)

(dati richiesti dalla normativa fiscale)

nato a II.

cod. Fisc.

part. Iva

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - natura e oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per :

Indicare l'oggetto dell'incarico

.....
.....
.....
.....

Ubicato nel comune di prov. Dati catastali

Di cui il committente dichiara d'avere piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento.

Art. 2 - prestazioni richieste al professionista

L'incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell' **allegato a**, parte integrante del presente d'incarico.

Art. 3 - particolarita' dell'incarico

Nell' **allegato a** vengono riportate eventuali condizioni particolari

Il committente dichiara che ogni punto contrassegnato dell'allegato a), è stato oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del professionista, del grado di complessità dell'opera (art. 9 d.l. 1/2012 L. 27/2012), che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta per la piena comprensione di quanto ivi riportato e dichiara quindi di averne accettato il contenuto.

L'eventuale previsione di spesa complessiva cui le parti si siano riferite ha carattere indicativo e può essere soggetta ad aumenti in considerazione dell'ipotesi progettuale scelta.

Art. 4 - documentazione allegata

Il committente fornisce al professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità.

1-... ..

2-... ..

N-

Art. 5 - modalita' di espletamento dell'incarico

Il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza.

Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna degli elaborati, che comportino modifiche a scelte progettuali, il professionista è tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari che le modifiche apportate richiederanno, da concordarsi preliminarmente tra le parti.

Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal committente, oltre alla prima copia, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

Art. 6 – polizza assicurativa

Il professionista ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____ della compagnia _____ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Art. 7 - termini per l'espletamento dell'incarico

L'incarico così come descritto all'art. 1 e 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore.

1. (determinare i termini di ogni livello di prestazione)

2.

N.

Ai fini dei termini per l'espletamento non vengono quindi considerati i tempi di approvazione riferibili alle attività degli enti preposti all'emissione di pareri e/o nulla osta.

In particolare le parti si danno atto che ogni modifica e/o variante anche di modesta entità comporta ritardi in misura anche imprevedibile, in considerazione dell'avvicinarsi dei lavori.

Art. 8 - determinazione del compenso

Gli onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni del professionista inerenti il presente incarico sono determinati in base allo schema di parcella di massima (ALLEGATO b), parte integrante del presente disciplinare.

Eventuali modifiche/varianti/aggiunte che si rendessero necessarie e/o che fossero richieste dal committente anche verbalmente, comporteranno il diritto del professionista al corrispondente onorario supplementare, da concordarsi fra le parti, o, in mancanza, da determinarsi ai sensi dell'art. 2233 c.c. E/o parametri di legge e consuetudine.

Il compenso complessivo da corrispondere al professionista ammonta pertanto a € _____, (diconsi euro in lettere.....), oltre all'i.v.a. Ed al contributo di inarcassa nella misura di legge.

Art. 9 - pagamenti

Il committente riconosce al professionista l'importo di € _____ quale anticipo sull'ammontare presumibile delle spese da sostenere.

L'onorario e i compensi di cui all'art. 7 del presente disciplinare saranno corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come segue *:

(*modificare le parti di seguito come si reputa opportuno)

- 1- Acconto pari al ____% alla firma del presente disciplinare€ _____;
- 2- Acconto pari al ____% alla presentazione del€ _____;
- 3- Acconto pari al ____% alla presentazione del€ _____;
- 4- Direzione lavori :.....
- 5- Saldo entro _____ giorni dalla presentazione della nota finale € _____.

Art. 10 - proroghe, penali, interessi, recesso, sospensione e risoluzione

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al professionista, il committente concederà proroghe all'espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nella presente convenzione il committente procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il professionista si possa uniformare alle prescrizioni.

Nel caso di risoluzione per inadempimento, il committente è tenuto a rimborsare al professionista le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l'opera svolta.

Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso e/o interrotto in via definitiva, per cause non imputabili al professionista incaricato, allo stesso verrà inoltre corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso relativo all'incarico eseguito, una maggiorazione pari al 25% degli onorari maturati.

Tra le cause di sospensione motivata da parte del professionista si riporta, ad es., l'interruzione dell'attività di dl per conduzione del cantiere da parte dell'impresa contraria alle prescrizioni o in contrasto con le norme.

In caso di mancato pagamento o di ritardo anche di una sola rata, o di qualsiasi difficoltà e/o ritardo di adempimento delle obbligazioni assunte, anche nei confronti di terzi, l'architetto, salvo il diritto agli interessi ex d.lgs. 231/2002, potrà ritenere il committente decaduto dal beneficio del termine per le scadenze successive, e le prestazioni dedotte non ancora eseguite, potranno essere rifiutate dal professionista finché il committente non avrà interamente pagato quanto gli spetta.

Art.11 - obblighi del committente - RECLAMI – CONTESTAZIONI – DECADENZA - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Il committente si obbliga a non impartire alcun ordine o disposizione all'impresa, e/o a qualunque artigiano/maestranze incaricati dell'esecuzione delle opere, in contrasto con il progetto e/o con le direttive eventualmente impartite dall'architetto.

L'eventuale violazione di tale obbligo da parte del committente costituisce grave inadempimento e comporta la sua responsabilità per ogni vizio e/o difformità dell'opera imputabile a tali eventuali violazioni, salva la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento del committente stesso.

In deroga all'art. 1669 c.c., reclami/contestazioni per eventuale inadempimento del professionista in relazione a difformità, vizi, ritardi o altro, debbono essere proposti all'architetto esclusivamente per iscritto, con denuncia specifica e dettagliata entro il termine massimo di quaranta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La relativa azione si prescrive in un anno dalla denuncia.

Nessun reclamo/contestazione potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento del compenso dell'attività alla quale il reclamo si riferisce.

Art. 12 – rappresentanzaⁱ(nel caso d' incarico a più professionisti)

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente accordo ed è dal committente affidato e dai professionisti accettato, rispondendo, ovviamente, ciascuno per la parte di specifica competenza.

Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i professionisti incaricati nominano un capogruppo delegato a rappresentarli.

Il domicilio del capogruppo progettista sarà considerato come domicilio legale del gruppo/società.

Al capogruppo spetta una quota aggiuntiva dell'onorario pari al 0.10 % dell'importo delle opere progettate a compenso della funzione svolta di coordinamento.

Il committente resta estraneo a qualsiasi rapporto che i professionisti stabiliranno o potranno stabilire nei loro propri riguardi, salvi i diritti ad essa spettanti per la solidarietà dell'incarico.

Il capogruppo riceve espressamente il mandato di rappresentanza, in nome e per conti di tutti i professionisti incaricati, di svolgere trattative, concludere accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, ove occorra, l'approvazione del committente.

Art. 13 – diritti d'autore

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati all'architetto, anche dopo il saldo degli onorari da parte del committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni di legge.

L'architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; e il committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo

restando in ogni caso, il dovere del professionista di garantire al committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del committente.

Il committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa disposizione dello stesso.

Art. 14 – adempimenti per la privacy

In riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali si fa riferimento all' **allegato c** di seguito riportato e parte integrante del presente d'incarico.

Art. 15 – controversie e foro competente

Le controversie aventi per oggetto la sussistenza e l'entità di eventuali responsabilità professionali dell'architetto, e il conseguente eventuale accertamento di vizi, e/o difetti, difformità, ritardi e danni, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui uno nominato da ogni parte e il terzo dal presidente dell'ordine degli architetti della provincia di Il collegio deciderà secondo le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Per qualunque altra controversia, è competente il foro di Con esclusione di qualunque altro foro.

Art. 16 - disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Si dà atto che il presente disciplinare, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

letto, confermato e sottoscritto.

....., lì

Il committente

Il committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

Dichiara inoltre di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° Facciate, di averlo ben esaminato e compreso, e di averne discusso con il professionista ogni clausola e condizione

Il professionista

Il professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., e del d.lgs. 206 del 6.9.2005 e succ.mod., il committente, approva espressamente e specificamente, i seguenti articoli del disciplinare di incarico previa discussione e trattativa di ognuno:

ART.7) - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO; - **ART.8)** – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ai sensi dell'ALLEGATO B) e della T.P. Ex L. 143/1949 e succ.mod; **ART. 10)** PROROGHE, PENALI, INTERESSI, DECADENZA DAL BENEFICIO TERMINI, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE; - **ART.11)** RECLAMI – CONTESTAZIONI – DECADENZA - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE; - **ART.15)** CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

....., lì

Il committente

il professionista

ⁱ Articolo auspicabile in caso di affidamento a raggruppamenti spontanei, società professionali /interprofessionali.

ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico

ALLEGATO B : Calcolo degli onorari e spese (schema di parcella)

ALLEGATO C : Informativa Privacy

N.B.: Il presente fac-simile costituisce una mera bozza e dovrà ovviamente essere adattata alle diverse particolari esigenze.

Consenso informato per la progettazione

Io sottoscritto nato a

residente invia..... codice fiscale/partita Iva

*** ** ***

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch..... ,

e con particolare riferimento alla **PROGETTAZIONE** di quanto ivi stabilito

DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, tutta l'attività di progettazione sopra descritta nelle sue singole fasi, nonché nell'eventuale iter amministrativo.

Dichiaro, inoltre, che mi sono state illustrate le possibili alternative progettuali, di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni singola fase della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento alle prescrizioni urbanistiche, norme tecniche e P.R.G.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione del progetto da presentare all'Autorità Amministrativa, comporta l'elaborazione di progetti preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca, che possono essere anche svincolati dalle norme urbanistiche, tecniche e del P.R.G. e non attuabili al momento, o attuabili a speciali condizioni.

In particolare, riguardo al progetto definitivo, in considerazione dell'applicazione e dell'interpretazione non sempre univoca delle norme urbanistiche, delle norme tecniche e del PRG, da parte delle Autorità Amministrative competenti, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto depositato non venga approvato e/o che vengano imposte delle modifiche e/o che possano essere applicate sanzioni e/o ammende. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarli con ogni conseguenza di legge, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'attività svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato della possibilità che in corso di esecuzione del progetto, si renda necessario e/o opportuno apportarvi delle modifiche, e in tal caso, autorizzo fin d'ora il professionista a presentare un'unica variante finale delle opere e modifiche non sostanziali. In ogni caso sono consapevole che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data

Firma del committente

Firma del professionista

Io sottoscritto nato a
residente invia.....
codice fiscale/partita Iva

*** ** ***

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch.....
e con particolare riferimento al **PROGETTO ESECUTIVO**

DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, ogni attività dei vari aspetti ed ambiti della progettazione esecutiva.

Dichiaro, inoltre, che per ogni aspetto della progettazione esecutiva mi sono state indicate le possibili alternative di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni aspetto della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento anche ai singoli progetti esecutivi degli impianti elettrico, idrosanitario, termico/condizionamento.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione del progetto esecutivo ha comportato l'elaborazione di varie ipotesi preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca.

In particolare, riguardo a taluni particolari della progettazione esecutiva, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che esso possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisi anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarne le conseguenze, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'ulteriore attività eventualmente svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch.
mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data

Firma del committente

Firma del professionista

Io sottoscritto nato a
residente invia..... codice fiscale/partita Iva

*** ** ***

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch..... ,

e con particolare riferimento alla **PROGETTAZIONE** ivi compreso il **PROGETTO ESECUTIVO**

DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, tutta l'attività di progettazione sopra decritta nelle sue singole fasi, ivi compreso l'eventuale iter amministrativo, nonché , ogni attività dei vari aspetti ed ambiti della progettazione esecutiva.

Dichiaro, inoltre, che in relazione alle varie ipotesi progettuali, nonché per ogni aspetto del progettazione esecutiva, mi sono state illustrate le possibili alternative, di ciascuna delle quali mi sono state chiarite la natura, i costi, i rischi ed i vantaggi.

Ogni particolare problema riguardante ogni singola fase della progettazione è stato discusso e illustrato nel dettaglio, con particolare riferimento alle prescrizioni urbanistiche, norme tecniche e P.R.G.; ed anche riguardo la progettazione esecutiva, con particolare riferimento anche ai singoli progetti esecutivi degli impianti elettrico, idrosanitario, termico/condizionamento.

Dichiaro di essere stato informato che la redazione, sia del progetto da presentare all'Autorità Amministrativa, sia del progetto esecutivo, comporta l'elaborazione di progetti preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca, che possono essere anche svincolati dalle norme urbanistiche, tecniche e del P.R.G. e non attuabili al momento, o attuabili a speciali condizioni.

In particolare, riguardo al progetto definitivo, in considerazione dell'applicazione e dell'interpretazione non sempre univoca delle norme urbanistiche, delle norme tecniche e del PRG, da parte delle Autorità Amministrative competenti, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto depositato non venga approvato e/o che vengano imposte delle modifiche e/o che possano essere applicate sanzioni e/o ammende. In particolare, riguardo a taluni particolari della progettazione esecutiva, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che esso possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisi anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di tutti i suddetti rischi, e di accettarli con ogni conseguenza di legge, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l'attività svolta.

Dichiaro inoltre di essere stato informato della possibilità che in corso di esecuzione del progetto, si renda necessario e/o opportuno apportarvi delle modifiche, ed in tal caso, autorizzo fin d'ora il professionista a presentare un'unica variante finale delle opere e modifiche non sostanziali. In ogni caso sono consapevole del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch.
mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data

Firma del committente

Firma del professionista

Io sottoscritto nato a
residente in via.....Cod.Fisc./P.iva

*** ** ***

In relazione all'incarico professionale conferito all'arch.....
e con particolare riferimento alla **DIREZIONE LAVORI**

DICHIARO

che mi è stata descritta in modo dettagliato ed approfondito sino ad una esauriente comprensione da parte mia, ogni attività dei vari aspetti, fasi ed ambiti della direzione lavori.

Dichiaro, inoltre, che per quanto sopra mi sono state indicate tutte le possibili problematiche relative al controllo della corrispondenza della modalità di esecuzione dell'opera al capitolato ed al contratto di appalto in considerazione dell'indipendenza ed autonomia di azione dell'impresa designata, degli artigiani e dei fornitori dei materiali.

Sono stato reso edotto della necessità di procedere all'acquisto dei soli materiali e prodotti conformi alle normative di legge e muniti di documentazione di qualificazione, o Marcatura CE o dichiarazioni di conformità; e della necessità che detti prodotti siano muniti di appositi depliant illustrativi e di manuali contenenti le specifiche tecniche per la posa in opera e per l'eventuale manutenzione. Sono stato conseguentemente informato dei rischi, di cui mi assumo la relativa responsabilità, derivanti dall'impiego di materiali non conformi.

Sono, altresì, stato informato che ogni ingerenza ed intromissione nella gestione dei lavori e del D.L. da parte mia o di soggetti a me riferibili, che sia in contrasto con le scelte e le direttive del D.L. o all'insaputa del medesimo, può comportare vizi e/o difformità dell'opera, di cui mi assumo ogni rischio, con conseguente esonero di responsabilità del D.L..

Dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto possa subire delle variazioni, quantitative e qualitative, imposte da cause di forza maggiore, dall'insorgenza di eventi atmosferici eccezionali, e/o imprevisti anche dovuti a terzi, di qualunque natura, e/o dalla modifica e/o sopravvenienza di norme. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarne le conseguenze, esonerando il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto anche per l'attività supplementare ed ulteriore che si dovesse rendere necessaria.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato del fatto che ogni modifica e/o varianti possono comportare aumenti di spesa, e ritardi, che accetto, esonerando il professionista da ogni responsabilità.

Mi impegno, nella mia qualità di committente, a nominare un responsabile e/o coordinatore che vigili, controlli ed imponga l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.L. 494/96, D.Lgs. 528/99, D.Lgs. 81/08 e succ.mod., fermo restando l'obbligo del D.L. di segnalarmi eventuali circostanze di pericolo e/o di violazioni delle disposizioni di cui sopra, di cui egli si avveda in occasione dei suoi sopralluoghi in cantiere quale D.L..

Dichiaro di essere stato informato della necessità che io pretenda che la ditta appaltatrice istituisca i libretti di misura e dei registri di contabilità e mi impegno pertanto a chiederne la tenuta. In mancanza mi assumo, nei confronti del D.L., la responsabilità dei rischi e delle problematiche a cui vado incontro in sede di contabilizzazione finale e pagamento del prezzo d'appalto, derivanti dalla mancanza di detti libretti e registri.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato del termine imposto dalla legge per l'inizio nonché per la fine dei lavori e di essere stato messo sull'avviso circa il pericolo della declaratoria di decadenza che può derivare dal mancato rispetto di detti termini.

Do' atto di aver letto attentamente il presente documento e dichiaro che l'arch. mi ha fornito ogni spiegazione richiesta ed utile per la piena comprensione di quanto in esso riportato e di averne, pertanto, compreso interamente il contenuto.

Data

Firma del committente

Firma del professionista

PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA				ALLEGATO "A"			
	TIPO DI PRESTAZIONE	compresa	esclusa		TIPO DI PRESTAZIONE	compresa	esclusa
1	Rilievo e restituzione grafica dell'area/edificio/unità immobiliare - piante sezioni-prospetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	Compilazione e coordinamento scheda NIP - Nuovi Insediamenti Produttivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	Richiesta VVF parere preventivo per CPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, relazione L.13/89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	Richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presentazione pratiche comune/titoli abilitativi di legge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25	Richiesta parere Paesaggistico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Progetto esecutivo per realizzazione opera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	Studio di valutazione impatto acustico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Progetto esecutivo impianti - elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	Studio di valutazione impatto ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Progetto esecutivo impianti - idrosanitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	Misura e contabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Progetto esecutivo impianti - termico/condizionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	Direzione artistica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Computo metrico/elenco prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	Domanda agevolazioni fiscali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	redazione di particolari costruttivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	Pratica Contenimento Energetico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Capitolati d'appalto, contratti d'appalto ,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	Richiesta di Autorizzazione allo scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Direzione lavori, /assistenza al collaudo / liquidazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	Richiesta realizzazione accesso carraio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Calcoli strutturali - redazione documentazione DM 14/09/2005 Antisismica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	Richiesta perforazione pozzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Arredabilità e distribuzione impianti tecnologici (Disegni esecutivi della posizione per il tracciamento degli stessi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	Richiesta tombamento canale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Scelta delle finiture e dei materiali quali: rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	Compilazione scheda colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Assistenza giornaliera/settimanale ai lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	Frazionamenti o tipi mappali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	Pratiche catastali necessarie al censimento delle unità immobiliari di nuova costruzione e/o trasformazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Scelta Arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	Responsabile dei lavori ex 494/94 D.Lgs.81/08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Disegno di arredamenti su misura di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Rendering - plastici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	Coordinamento Sicurezza ex 494/94 D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Redazione pratica edilizia variante finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	altre - (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALLEGATO C

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del **D.lgs. n. 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il '**Professionista**' INFORMA il '**Committente**' che il trattamento delle informazioni che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, vengono fornite le seguenti informazioni:

1. I dati spontaneamente forniti dal '**Committente**' verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, solo ed esclusivamente nell'ambito della attività del '**Professionista**', e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla Legge e con le modalità a riguardo consentite.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.
3. Il titolare del trattamento è il signor _____, residente in _____ (___), in _____, n. _____.
4. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
5. In ogni momento il '**Committente**' potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
6. Il **Professionista** si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all'incarico conferito

Si riporta per maggiore chiarezza un'estratto dell'art. 7 del Decreto:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato a diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

....., lì

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA



Bozza Maggio 2012

Progetto istituzione Presidi Regionali di Protezione Civile (PRPC) presso gli Ordini Provinciali e/o presso le Consulte/Federazioni Regionali degli Ordini

PREMESSA:

Il progetto sinteticamente descritto nella presente scheda fa riferimento all'Accordo Quadro sottoscritto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC) in data 31 marzo 2004 ed al successivo Protocollo d'intesa del 12 maggio 2010, che disciplina l'attività formativa sul tema della gestione tecnica dell'emergenza e dell'agibilità post-sismica.

L'obiettivo principale del progetto è l'istituzione di una sistema di Presidi Regionali di Protezione Civile (PRPC), presso le Consulte/Federazioni Regionali, al fine di alimentare, nel rispetto della legge 24/02/1992 n°225, un efficiente rapporto di collaborazione con il Dipartimento Nazionale e, soprattutto, con i Dipartimenti Regionali della Protezione Civile, con i quali le Consulte/Federazioni potranno sottoscrivere nuovi protocolli di intesa di dettaglio, finalizzati a disciplinare nello specifico l'attività dei presidi sul territorio regionale, che facciano comunque riferimento all'accordo quadro sopra citato.

In alternativa ai Presidi Regionali, nel caso di difficoltà oggettive, è prevista l'istituzione di Presidi Provinciali (PPPC), purché le attività di ciascun presidio provinciale si raccordi con quella di altri presidi esistenti nel territorio regionale, garantendo un'azione efficiente e coordinata di livello regionale (livello esecutivo di riferimento).

➤ 1. PRESIDI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE (PRPC)

I PRCP sono istituiti, con formale delibera delle Consulte/Federazioni che aderiranno all'iniziativa.

I PRCP sono composti da:

- a) un Nucleo di Coordinamento (NCR), composto da un numero di membri pari agli Ordini che costituiscono la Consulta/Federazione, che assumeranno il ruolo di Responsabili dei gruppi provinciali di volontari di protezione civile (GPPC);
- b) da un Coordinatore Regionale del Presidio, individuato dall'organo esecutivo della Consulta / Federazione, in seno al nucleo di coordinamento di cui al punto precedente;
- c) da un numero variabile di architetti, iscritti agli Ordini aderenti alla Consulta/Federazione, da suddividere eventualmente in gruppi locali, specialistici per settori di competenza (GPPC).

A tale scopo, gli Ordini aderenti alla Consulta/Federazione, presso cui saranno istituiti i Presidi provvederanno a verificare la disponibilità dei propri iscritti a partecipare alle attività di protezione civile, che si svolgeranno su base volontaria ed a titolo gratuito.

Ciascun Presidio (PRPC) lavorerà in stretto raccordo con il Consiglio della Consulta/Federazione che lo ha istituito.

Il Coordinatore Regionale del Presidio ed il componente del nucleo di coordinamento della provincia in cui si tiene il corso assumeranno il ruolo di Tutor nelle attività formative e di aggiornamento di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3, che saranno organizzati dal nucleo di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

I Presidi di cui al presente paragrafo potranno essere convertiti, a seguito di apposita delibera della Consulta/Federazione di riferimento, in specifiche Associazioni di volontariato, nel rispetto della normativa nazionale di settore.

➤ 2. PRESIDI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE (PPPC)

In alternativa ai Presidi Regionali, nel caso di difficoltà oggettive o di assenza della Consulta/Federazione Regionale di riferimento, gli Ordini Provinciali, con formale delibera, potranno istituire i Presidi Provinciali di Protezione Civile (PPPC), purché stabiliscano, unitamente ad altri eventuali Presidi Provinciali istituiti nella stessa Regione, un coordinamento interprovinciale ed un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sancito da apposito protocollo di intesa.

I Presidi Provinciali (PPPC) sono composti da:

- a) un Nucleo di Coordinamento (NCP), composto da tre membri;
- b) da un Coordinatore Provinciale del Presidio, individuato dal Consiglio dell'Ordine, in seno al nucleo di coordinamento di cui al punto precedente;
- c) da un numero variabile di architetti, iscritti all'Ordine.

A tale scopo, il Consiglio dell'Ordine, presso cui sarà istituito il Presidio provvederà a verificare la disponibilità dei propri iscritti a partecipare alle attività di protezione civile, che si svolgeranno su base volontaria ed a titolo gratuito.

Il PPPC lavorerà in stretto raccordo con il Consiglio dell'Ordine che lo ha istituito.

Il Coordinatore Provinciale, assumerà il ruolo di Tutor nelle attività formative e di aggiornamento di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3, che saranno organizzati dal nucleo di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

I PPPC di cui al presente paragrafo potranno essere convertiti, a seguito di apposita delibera dell'Ordine, in specifiche Associazioni di volontariato, nel rispetto della normativa nazionale di settore.

➤ 3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI

Le attività di formazione e di aggiornamento professionale degli aderenti ai Presidi si terrà in collaborazione con il Dipartimento Nazionale e con i Dipartimenti Regionali della Protezione Civile, in funzione dell'accordo quadro citato in premessa e di eventuali ulteriori protocolli di intesa di dettaglio, che le Federazioni/Consulte (o, in alternativa, gli Ordini Provinciali che attivino le procedure di cui al paragrafo n°2) potranno sottoscrivere con i Dipartimenti Regionali della Protezione Civile.

3.1 - FASE N°1: Formazione Coordinatori/Tutor

I membri del Nucleo di Coordinamento di cui alla lettera a) dei paragrafi n°1 e n°2, seguiranno un corso di formazione di base, finalizzato ad illustrare il Sistema di Protezione Civile, nonché le attività di pianificazione e gestione dell'emergenza. Il programma del corso, a cui potranno partecipare anche i Presidenti degli Ordini, sarà definito in collaborazione dal CNAPPC e dal DPC e si svilupperà in due giornate.

I corsi si svolgeranno a Roma presso la sede del DPC o altra sede da individuare a cura del CNAPPC.

Qualora si dovesse registrare una notevole adesione degli Ordini al progetto e di conseguenza si dovesse rilevare un elevato numero di partecipanti, potrebbero essere tenute più edizioni del corso.

In vista di un opportuno coinvolgimento delle strutture regionali di Protezione Civile, il secondo giorno del corso potrebbe chiudersi con una riunione programmatica e di coordinamento, alla quale sarebbero chiamati a partecipare i Coordinatori dei Presidi di cui alla lettera b) dei precedenti paragrafi n°1 e n°2 ed i referenti di Protezione Civile delle rispettive Regioni interessate, oltre ai referenti del DPC e del CNAPPC.

Gli oneri organizzativi e finanziari dei corsi di cui al presente paragrafo saranno a carico del CNAPPC, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.

3.2 - FASE N°2: Seminari informativi destinati agli iscritti dei Presidi Locali

Ciascun Ordine Provinciale che ha aderito all'iniziativa (attraverso la Consulta/Federazione o singolarmente) provvederà ad inoltrare una circolare esplicativa ai propri iscritti, finalizzata anche a verificare le disponibilità di adesione all'iniziativa.

Ciascun Nucleo di Coordinamento dei Presidi, inoltre, potrà organizzare, presso la sede degli Ordini (o di un solo Ordine per Regione nel caso di numeri contenuti), un seminario informativo di una giornata (attività facoltativa), indirizzata a tutti coloro che hanno manifestato interesse per l'iniziativa. Con tali seminari saranno descritti ai partecipanti obiettivi e finalità dei presidi e la loro organizzazione, oltre che gli elementi di base del Sistema di Protezione Civile.

Tali seminari (facoltativi) potranno essere organizzati a cura e spese degli Ordini Provinciali. Il CNAPPC provvederà soltanto a fornire agli Ordini locali il materiale didattico dei corsi, su supporto informatico.

3.3-FASE n°3: Corsi decentrati per la formazione dei volontari aderenti ai Presidi

Superata la fase informativa di cui al precedente paragrafo 3.2, si procederà all'organizzazione dei corsi di formazione degli iscritti che hanno aderito ai PRPC (o in alternativa ai PPPC).

I corsi suddetti si svolgeranno, nel rispetto di programmi e contenuti di cui al protocollo di intesa sottoscritto, nel 2010, da CNAPPC e DPC, e saranno tenuti, in parte, da docenti individuati in seno al Dipartimento Nazionale ed ai Dipartimenti Regionali della Protezione Civile ed, in parte, da docenti di riconosciuta professionalità, nell'ambito del settore della Protezione Civile e della progettazione antisismica, individuati dalle Consulte/Federazioni Regionali o dai Consigli degli Ordini (nei casi di cui al paragrafo 2), che cureranno l'organizzazione delle suddette attività formative, stabilendo la quota di adesione dei partecipanti, in relazione alle spese da sostenere.

Gli elenchi degli architetti che frequenteranno i corsi di cui al presente paragrafo saranno inviati al CNAPPC, a cura dei Coordinatori dei Presidi, entro 10 giorni dalla chiusura delle attività formative.

➤ 3. IL RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il CNAPPC coordinerà le attività dei PRPC (e degli eventuali PPPC), attraverso un Nucleo di Coordinamento Nazionale (NCN).

A tal uopo:

- a) organizzerà, in collaborazione con il DPC, i corsi di base di cui al punto 3.1 (fase 1), indirizzati alla formazione dei gruppi di coordinamento dei Presidi Locali;
- b) fornirà agli Ordini locali, su supporto informatico, il materiale didattico a corredo dei seminari informativi di cui al punto 3.2 (fase 2);
- c) di concerto con il Dipartimento Nazionale o con i Dipartimenti Regionali della Protezione Civile, valuterà l'opportunità di organizzare sul territorio nazionale delle esercitazioni, simulando condizioni di emergenza per "evento sismico" e per "esondazione di un corso d'acqua", etc..... ;
- d) curerà la gestione degli elenchi degli architetti che seguiranno i corsi di formazione di cui alla fase 3 e che saranno, dunque, adeguatamente formati per collaborare con i Dipartimenti (Nazionale e Regionali), nelle attività ordinarie e nell'emergenza;
- e) in caso di emergenza, qualora richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, coordinerà le attività dei Presidi sul territorio nazionale, interfacciandosi con lo stesso DPC.
- f) Infine, il CNAPPC, in relazione alle risorse disponibili, valuterà l'ipotesi di dotare i partecipanti ai Presidi (o i soli componenti dei nuclei di coordinamento di cui al paragrafo 1, lettera a) di apposito "Kit dell'Architetto di protezione civile" o, in alternativa, di semplici gadget con il logo del CNAPPC/Coordinamento Presidi di Protezione Civile.

Roma, 2 Maggio 2012

PROPOSTA DI CONTRATTO PROFESSIONALE

Da una prima lettura della proposta di contratto professionale, elaborata dal Presidente dell'Ordine di Rimini, l'articolato mi sembra ottimamente strutturato, anche in relazione ai nuovi adempimenti e responsabilità professionale introdotti dall'art. 9 della Legge 27/2012.

In merito a tale articolato ho formulato delle proposte di modifica, di seguito evidenziate, in quanto alcuni passaggi appaiono, a mio giudizio, troppo sbilanciati a favore del professionista, rendendo conseguentemente l'esempio di contratto, difficilmente sottoscrivibile dalla committenza nella sua originale formulazione.

Proposte di modifica:

Art. 3 - ultimo comma

“L'eventuale previsione di spesa complessiva cui le parti si siano riferite ha carattere indicativo e può essere soggetta ad aumenti in considerazione dell'ipotesi progettuali scelta”.

Così formulato, l'ultimo comma dell'art. 3, è difficilmente accettabile dalla committenza e si presta a contenziosi.

E' difficilmente accettabile in quanto prevede solo ipotesi in aumento e non in riduzione; si presta a contenzioso in quanto lascia indeterminato l'importo del compenso.

Ritengo che il contratto debba prevedere il compenso preciso e non indicativo, per tutte le prestazioni oggetto del contratto, specificando che in tale compenso vanno indicati e si intendono remunerati i costi e gli oneri tutti, diretti e indiretti, sia di struttura che connessi all'esecuzione delle prestazioni, inclusi la produzione materiale e la riproduzione degli elaborati cartacei e sul supporto magnetico, la spedizione dei medesimi, i viaggi e i sopralluoghi, le spese per il personale e collaboratori, le partecipazioni a riunioni e i contatti con terzi, le spese telefoniche, ecc.

Casserei quindi per tali motivazioni l'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 7 – ultimo comma

“In particolare le parti si danno atto che ogni modifica e/o variante anche di modesta entità comporta ritardi in misura anche imprevedibile, in considerazione dell'avvicinarsi dei lavori”.

Trattasi, a mio giudizio, di una clausola “discrezionale” che non garantisce il committente.

Proposta di modifica dell'ultimo comma dell'art. 7:

“Il professionista si impegna a rispettare i termini assegnati ad ogni livello di prestazione.

Diverse programmazioni o suddivisione dei livelli di prestazione, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste dal committente, verranno preventivamente concordate tra le parti.

I termini per l'esplicamento dell'incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al comma precedente.

Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al punto ___ che il professionista dovesse riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto a cura di quest'ultimo al Committente”.

Art. 8 – Determinazione del compenso

Comma 1 – A mio giudizio l'onorario deve essere determinato in base ad un calcolo ben definito e non di massima; riformulerei pertanto l'art. 8 nei seguenti termini:

“per l'attività espletata in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al professionista, consensualmente convenuto, calcolato in base alla parcella (allegato b), parte integrante del presente disciplinare, ammonta ad € _____ (diconsi in lettere euro _____), oltre all'IVA ed al contributo

Inarcassa nella misura di legge.

Esso comprende e compensa, oltre all'onorario, ogni onere e spesa per l'espletamento dell'incarico nei tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d'ufficio, copie ed ogni altro onere.

Eventuali modifiche / varianti / aggiunte che fossero richieste dal committente e/o che si rendessero necessarie, purchè non conseguenti ad errori del professionista, saranno compensate a parte sulla base di specifico accordo tra le parti da definire preliminarmente all'avvio delle singole attività di modifica, quale integrazione al presente disciplinare.”

Art. 9 – Pagamenti

Il primo comma è ripetitivo e quindi può essere omissis.

Si propone di aggiungere:

“Il professionista nel redigere le fatture dovrà indicare le coordinate bancarie del conto sul quale eseguire i pagamenti”.

Art. 10 – Proroghe, penali, interessi, recesso, sospensione e risoluzione

All'art. 10 si propone di aggiungere:

“Il mancato rispetto, per cause imputabili al professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti sopra indicati, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per la specifica prestazione interessata per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale”.

Art. 15

Di norma il terzo arbitro non è mai nominato dal Presidente dell'Ordine; si propone di modificare come segue:

“Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esenzione o risoluzione della presente convenzione, o comunque ad essa relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dagli altri due, entro 30 giorni dalla loro nomina o, in difetto, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di _____.

Gli arbitri dovranno accettare la nomina entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

Il Collegio costituito avrà sede in _____ e giudicherà secondo diritto, emettendo il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.

Le spese saranno a carico della Parte soccombente.”

Art. 15 (alternativo)

“Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione, interpretazione, validità ed efficacia della presente convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di _____, con esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.”

Suggerisco di aggiungere un articolo relativo a:

“Segretezza – Pubblicità – Riservatezza

Il professionista si impegna ad osservare e a far osservare dei suoi dipendenti e collaboratori, il massimo riserbo su tutti i dati forniti del Committente.

Il professionista dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l’esecuzione del progetto; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza e, al termine delle prestazioni, sarà restituita al Committente.

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.

Esse non potranno quindi essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente.”

CONSENSO INFORMATO PER LA PROGETTAZIONE

Nell’ambito dell’ottimo lavoro eseguito, alcuni punti del “consenso” mi sembrano troppo sbilanciati a favore del professionista; in particolare:

“Dichiaro di essere stato informato che la redazione del progetto da presentare all’Autorità Amministrativa, comporta l’elaborazione di progetti preliminari, che costituiscono ipotesi di studio e di ricerca, che possono essere anche svincolati dalle norme urbanistiche, tecniche e del P.R.G. e non attuabili al momento, o attuabili a speciali condizioni.”

e

“In particolare, riguardo al progetto definitivo, in considerazione dell’applicazione e dell’interpretazione non sempre univoca delle norme urbanistiche, delle norme tecniche e del P.R.G., da parte delle Autorità Amministrative competenti, dichiaro di essere stato reso edotto della possibilità che il progetto depositato non venga approvato e/o che vengano imposte delle modifiche e/o che possano essere applicate sanzioni e/o ammende. Dichiaro di essere quindi consapevole di questi rischi e di accettarli con ogni conseguenza di legge, esonerando, il professionista da ogni responsabilità e impegnandomi a versargli comunque il compenso dovuto per tutta l’attività svolta.”

Non comprendo la ratio della prima parte della dichiarazione e cioè l’utilità di studi preliminari svincolati dalle norme di P.R.G..

Ritengo che il progetto, in tutte le sue fasi, a partire dai primi studi di fattibilità debba essere rispettoso delle norme vigenti, in caso contrario rappresenterebbe una mera esercitazione accademica, del tutto inutile per il perseguimento dell’obiettivo contrattuale.

Ritengo inoltre che sia dovere del professionista, nell’ipotesi di possibili interpretazioni non univoche delle norme, approfondire preliminarmente tali dubbi, in quanto, come si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 1996 n° 3879, *“L’esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce una obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell’opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione di inadempimento – che in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all’iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d’ufficio del giudice – nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c.”.*

Nell'ipotesi in cui l'architetto rediga un progetto di un'opera che di fatto si riveli irrealizzabile perché ad esempio, non conforme alle prescrizioni urbanistiche o viziato da errori di progettazione, il committente può legittimamente rifiutarsi di adempiere la propria prestazione di corrispondere il compenso al professionista.

Troverà, in questo caso, applicazione l'art. 1460 c.c. a norma del quale *“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione”*, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Allo scopo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, 21 marzo 1997, n° 2540. *“L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente / ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo consultivo o di controllo che ne condizionano l'approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 c.c.) di corrispondergli il compenso”*.

La responsabilità del progettista va esclusa solo nell'ipotesi che il committente abbia richiesto un progetto con caratteristiche tali da non poter essere approvato dalle competenti autorità amministrative ed il professionista abbia avvisato il committente che il progetto con tali soluzioni, non avrebbe ottenuto la necessaria approvazione.

Propongo quindi di cassare i capoversi 4-5-6 della dichiarazione, il 4 e 5 per le motivazioni sopra esplicitate il 6 in quanto la materia delle varianti e relativi compensi è già dettagliata in convenzione.

Giuseppe Cappochin



Comunicato stampa

Lavoro: partite Iva, Architetti “iscritti agli Albi siano esclusi da assunzioni indipendentemente dalle soglie di reddito”

su STP rischio che il capitale colonizzi le libere professioni

Roma 11 maggio 2012. “E’ necessario che in sede di approvazione del Ddl Lavoro gli iscritti agli Albi siano esclusi dalle norme sulla assunzione obbligatoria delle partite Iva indipendentemente dalle soglie di reddito. In caso contrario, e nelle gravi condizioni di crisi del settore edilizio, i piccoli studi di architettura, che sono la maggioranza, sarebbero costretti alla chiusura, con l’effetto immediato di aumentare la disoccupazione non solo giovanile”.

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e la Conferenza degli Ordini provinciali.

“Gli architetti italiani – continuano - sono anche preoccupati riguardo alla delega fiscale qualora essa costringesse i liberi professionisti ad anticipare il pagamento dell’Iva all’emissione della fattura - e non al reale pagamento della prestazione professionale: le conseguenze per gli studi di architettura sarebbero devastanti, tenuto conto che attualmente i ritardi medi nei pagamenti sono di 180 giorni.”

“I progettisti – concludono – esprimono, poi, il loro forte dissenso sull’ipotesi che nelle future Società Tra Professionisti i soci di puro capitale non iscritti all’Albo possano partecipare a più di una società professionale, rischiando di innescare una vera e propria colonizzazione delle libere professioni, contraria ai principi di autonomia e indipendenza e alla trasparenza indispensabile che deve essere garantita ai cittadini che richiedono una prestazione professionale”.

Ufficio Stampa

Silvia Renzi, tel. +39.338 2366914

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

(ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DL 1/2012 "Liberalizzazioni" come convertito dalla Legge 27/2012)

Quadro di confronto tra convenzioni stipulate da:

INARCASSA

La Federazione Interregionale degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d'Aosta

Federazione Regionale Ordini degli Architetti P.P.C. della Toscana

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Bologna

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di La Spezia

INDICE DELLE VOCI DI RAFFRONTO:

- TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE:	<i>Pag. 2</i>
- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:	<i>Pag. 3</i>
- RETROATTIVITA':	<i>Pag. 13</i>
- ESCULSIONI:	<i>Pag. 14</i>
- PREMIO:	<i>Pag. 21</i>
- MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI:	<i>Pag. 22</i>
- VERTENZE DEL DANNO:	<i>Pag. 26</i>
- RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE:	<i>Pag. 28</i>

<p>POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (CONVENZIONE)</p> <p>(INARCASSA)</p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p>https://clientportal.willis.it/Inarcassa/Documenti.aspx</p>	<p>ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</p> <p>(Federazione Interregionale OAPPC del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta)</p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p>http://www.al.archiworld.it/pages/assicurazione/RC_professionale.php</p>	<p>ALL INSURANCE BROKER Srl LLOYD'S CORRESPONDENT RC PROFESSIONALE</p> <p>(Federazione Regionale OAPPC Toscana)</p> <p>Elaborazione prodotta sulla base della documentazione reperibile su:</p> <p>http://www.architettiprato.it/joomla/documenti/PRESENTAZIONE%20PRODOTTO.pdf</p> <p>e il Documento Cod. RCP ARC _ 2011</p>	<p>ASSINTEL Broker di Assicurazioni</p> <p>Consiglio Nazionale Architetti L'assicurazione della responsabilità civile professionale</p> <p>(OAPPC Bologna)</p> <p>Elaborazione prodotta sulla base del documento:</p> <p>2012 04 Assicurazione RC professionale C N Architetti1.doc</p>	<p>Convenzione Assicurativa Responsabilità Civile Professionale</p> <p>(OAPPC La Spezia)</p> <p>Elaborazione prodotta sulla base del documento:</p> <p>Convenzione-dual.pdf</p>
<p>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</p> <p>La polizza copre tutti i servizi di competenza dell'Assicurato (architettura e/o ingegneria), a prescindere dall'attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità di esercizio della stessa. Non sarà necessario dichiarare l'attività svolta o l'ambito di copertura richiesto: il professionista è comunque protetto dalla nuova Convenzione Inarcassa/Willis.</p> <p>Garanzia in forma All Risk</p> <p>Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.</p> <p>Commissione Mista Paritetica</p> <p>Costituzione di una specifica commissione che annovera tra i suoi membri, in forma paritetica, i rappresentanti di Inarcassa, di Willis e degli Assicuratori con l'obiettivo di analizzare i sinistri di particolare rilevanza, valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo congiuntamente le eventuali tesi difensive.</p>	<p>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</p> <p>La TUTELUNICA PROFESSIONI ART.3 - Ed. 12/2010 è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.</p> <p>Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.</p>	<p>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</p> <p>La forma utilizzata per è la cosiddetta "Claims Made" ovvero il momento del sinistro coincide con la richiesta del risarcimento presentata all'assicurato da parte del danneggiato.</p> <p>Il presente contratto di Assicurazione di responsabilità professionale è prestato nella forma "CLAIMS MADE", ciò significa che la copertura opera per le Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da esso notificate agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.</p> <p>L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a Atti Illeciti posti in essere dall' Assicurato non antecedentemente alla Data di Retroattività specificata in Scheda di Copertura e che tali Richieste non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di inizio del presente contratto di Assicurazione.</p> <p>Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto.</p>	<p>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</p> <p>Polizza "all risks", nella quale è tutto assicurato ciò che non è escluso.</p> <p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le perdite delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate alla Società durante il Periodo di Assicurazione (Claims made)</p> <p>La polizza di responsabilità civile del libero professionista deve coprire l'assicurato per danni involontariamente causati a terzi nell'intero arco della sua attività; l'operatività di un professionista tecnico, come l'architetto, è estremamente sfaccettata, e l'evoluzione del contesto normativo, tecnologico e anche economico determina nel tempo lo sviluppo di sempre nuovi ambiti di attività e, dal punto di vista assicurativo, di rischio.</p> <p>Per questo il contratto che assicura la responsabilità professionale dell'architetto deve essere molto ampio, così da coprire tutti questi diversi settori di attività e di rischio, salvo escludere chiaramente gli ambiti nei quali l'assicuratore non presta la garanzia.</p>	<p>TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONE</p> <p>Polizza Claims made (come da Allegato A)</p> <p>Testo di Polizza – (come da Allegato A)</p> <p>Tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile – che traggono origine <u>da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato</u> stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Punto 3 del Certificato o durante il "Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" (se concesso), purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa) nell'espletamento delle attività indicate nella Proposta. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.</p>

<p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI</p> <p>C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1 a) GARANZIE COMPRESSE L'Assicurazione è operante per i danni derivanti da:</p>	<p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di errore od omissione involontariamente commessi, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti. (TUTELUNICA PROFESSIONI - Art. 3 - Condizioni Particolari di Polizza) SOGGETTI E BENI ASSICURATI: STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI, LAVORATORI INTERINALI, ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE inquadrati a norma di legge, se identificati. Sono assicurati lo STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto.</p>	<p>denunce di sinistro presentate agli Assicuratori entro i primi 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia, senza premio aggiuntivo, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le denunce di sinistro siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza del Certificato; - Il Certificato sia esente da sinistri da almeno due anni; - L'Assicurato abbia rinnovato con i medesimi Assicuratori per almeno tre anni. <p>Il massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto si intende valida a condizione che venga emessa apposita Scheda di Copertura con incasso del relativo premio che verrà calcolato dagli Assicuratori.</p> <p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: <i>ESCLUSA</i></p>	<p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno. Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato al punto 4 del Certificato.</p> <p>B. Polizza emessa in nome e per conto di un'Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzata messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d'azienda ad un Terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non venga acquistato dall'Assicurato o dai suoi eredi presso un diverso Assicuratore, l'Assicurato ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori entro 30 giorni dal termine del Periodo di Assicurazione indicato al punto 3 del Certificato.</p> <p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) ARTICOLO XIV Fermo restando tutte le condizioni di Polizza, la garanzia si intende estesa alle Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, relative a danni (capitale, interessi e spese) avvenuti durante il Periodo di Assicurazione e di cui lo stesso sia ritenuto responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.30/6/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti durante il Periodo di Assicurazione da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, cagionati durante il Periodo di Assicurazione ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente e/o temporanea.</p>
---	--	--	---	--

<p>i. DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI</p> <p>ii. proprietà ed uso di INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE ovunque installate;</p> <p>iii. partecipazione dell'Assicurato a MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;</p> <p>iv. esercizio di MENSE E SPACCI aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande;</p> <p>v. servizio di PRONTO SOCCORSO e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;</p> <p>vi. organizzazione di GITE AZIENDALI, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;</p> <p>vii. servizi di VIGILANZA e/o guardia nell'ambito DELLO STUDIO.</p> <p>viii. PROFESSIONISTI, agenti e rappresentanti, DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA in ordine all'Attività Professionale svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;</p> <p>ix. i TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE che possano prendere parte a LAVORI connessi all'Attività Professionale svolta ALL'INTERNO DELLO STUDIO;</p> <p>x. DIPENDENTI DI DITTE o enti incaricati di SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI in genere.</p> <p>b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ</p>	<p>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MENSE E SPACCI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRONTO SOCCORSO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>GITE AZIENDALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>VIGILANZA DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INTERRUZIONE ATTIVITÀ <i>NON INDICATA</i></p>	<p>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MENSE E SPACCI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRONTO SOCCORSO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>GITE AZIENDALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>VIGILANZA DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INTERRUZIONE ATTIVITÀ Art. 3 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi</p>	<p>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MENSE E SPACCI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRONTO SOCCORSO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>GITE AZIENDALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>VIGILANZA DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INTERRUZIONE ATTIVITÀ <i>NON INDICATA</i></p>	<p>c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n.222. L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dagli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di legge. Da tale copertura restano escluse le Richieste di Risarcimento derivanti da e/o attribuibili a malattie professionali di qualunque natura.</p> <p>DETTENZIONE ED IMPIEGO DI VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI OD ANTENNE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MOSTRE, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MENSE E SPACCI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRONTO SOCCORSO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>GITE AZIENDALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>VIGILANZA DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROFESSIONISTI DI CUI L'ASSICURATO SI AVVALGA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>TITOLARI E DIPENDENTI DI DITTE PER LAVORI ALL'INTERNO DELLO STUDIO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIPENDENTI DI DITTE PER SVOLGERE ACCERTAMENTI, CONTROLLI E/O SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>INTERRUZIONE ATTIVITÀ <i>NON INDICATA</i></p>
--	---	---	---	---

<p>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE</p> <p>d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA L'Assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di: i. guasto o rottura accidentali; ii. occlusione; iii. gelo; di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.</p> <p>e) COMMITTENZA VEICOLI L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.</p> <p>f) COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le Imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.</p> <p>C.2.2 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2</p> <p>a) MALATTIE PROFESSIONALI Entro i limiti del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, l'Assicurazione</p>	<p>INQUINAMENTO ACCIDENTALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DANNI DA ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA VEICOLI <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MALATTIE PROFESSIONALI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Art. 6 – Danni da inquinamento accidentale</p> <p>DANNI DA ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA VEICOLI <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MALATTIE PROFESSIONALI: <i>ESCLUSA</i></p>	<p>INQUINAMENTO ACCIDENTALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DANNI DA ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA VEICOLI <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MALATTIE PROFESSIONALI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>INQUINAMENTO ACCIDENTALE ESTENSIONE INQUINAMENTO ACCIDENTALE ARTICOLO XI Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e fatto salvo quanto indicato al punto 3) delle "Esclusioni" previste dalla presente Polizza, a parziale deroga dello stesso, la copertura comprende i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.</p> <p>DANNI DA ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA VEICOLI <i>NON INDICATA</i></p> <p>COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008: <i>NON INDICATA</i></p> <p>MALATTIE PROFESSIONALI: <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	--	--	---

<p>viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).</p> <p>L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la Durata del Contratto.</p> <p>C.2.3 Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2</p> <p>a) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il Massimale indicato nella Scheda di Copertura, gli Assicuratori rispondono rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.</p> <p>Art. B.6 - Altre condizioni</p> <p>B.6.1 GARANZIE COMPRESSE</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro,</p>	<p>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI: <i>VEDI SOPRA</i></p> <p>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: <u>igiene del lavoro</u> (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); <u>sicurezza del lavoro</u> compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L.81/2008 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).</p>	<p>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>- Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);</p> <p>- igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 626/94) e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di</p>	<p>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI: <i>VEDI SOPRA</i></p> <p>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: <i>NON INDICATA</i></p> <p>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: <i>PREVISTA</i></p>	<p>RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>a) Consulenza Ecologica ed Ambientale: <i>NON INDICATA</i></p> <p>b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: <i>PREVISTA</i></p>
--	---	--	---	---

<p>elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);</p> <p>c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;</p> <p>d) Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;</p> <p>e) Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;</p> <p>f) Responsabilità dirigenziali del SERVIZIO TECNICO di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (<i>TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28/03/2003</i>);</p> <p>g) Attività di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;</p> <p>h) Attività di verifica degli elaborati progettuali;</p> <p>i) Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;</p> <p>j) PROJECT MANAGEMENT nelle Costruzioni;</p> <p>k) DIA e superDIA;</p>	<p>c) Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche</p> <p>d) Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche</p> <p>e) Fascicolo Fabbricato per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;</p> <p>i) Responsabilità dirigenziali del SERVIZIO TECNICO di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (<i>TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28.03.2003</i>);</p> <p>f) Attività di Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99</p> <p>j) Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente Pubblico;</p> <p>g) Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.</p> <p>URBANISTICA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>h) Project Management nelle Costruzioni;</p> <p>k) DIA e superDIA.</p>	<p>lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli, etc);</p> <p>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>- Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 494/96) e sue modifiche;</p> <p>- Compilazione del Fascicolo Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico – funzionale, secondo le delibere approvato dai singoli Enti locali territoriali;</p> <p>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni: <i>NON INDICATA</i></p> <p>- Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO quale previsto dall'Art.8, comma 5 del regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e tutte le successive modificazione e integrazioni).</p> <p>VERIFICA PROGETTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>URBANISTICA: Art. 5 - Errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità</p> <p>PROJECT MANAGEMENT: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIA e superDIA: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori come previsto dal Dlgs 81/08 (ex Dlgs 494/96) e sue modifiche; <i>PREVISTA</i></p> <p>Compilazione del Fascicolo Fabbricato: <i>NON INDICATA</i></p> <p>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni: <i>NON INDICATA</i></p> <p>- Supporto al RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO quale previsto dall'Art.8, comma 5 del regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 e tutte le successive modificazione e integrazioni).</p> <p>VERIFICA PROGETTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>URBANISTICA: <i>PREVISTA</i></p> <p>PROJECT MANAGEMENT: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIA e superDIA: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Sicurezza e salute dei lavoratori nelle INDUSTRIE ESTRATTIVE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;</p> <p>ESTENSIONE D. LGS. N. 81/2008 ARTICOLO X</p> <p>L'assicurazione è estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Per quanto non diversamente stabilito nella presente estensione, restano applicabili le condizioni ed i termini previsti dalla Polizza.</p> <p>Compilazione del Fascicolo Fabbricato: <i>NON INDICATA</i></p> <p>SERVIZIO TECNICO a professionisti esterni: <i>NON INDICATA</i></p> <p>Supporto/attività al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO <i>NON INDICATA</i></p> <p>VERIFICA PROGETTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>URBANISTICA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROJECT MANAGEMENT: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIA e superDIA: <i>NON INDICATA</i></p>
---	---	--	---	---

<p>I) Il rilascio di CERTIFICAZIONI, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.); - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.); - certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.i.). <p>B.6.2 PRIVACY L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</p> <p>B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di Documenti ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei Documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dagli Assicuratori di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Reclami che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui Documenti stessi.</p>	<p>CERTIFICAZIONI:</p> <p>m) Tecnico competente in acustica ambientale come previsto dalla Legge 447/95</p> <p>I) Certificatore Energetico</p> <p>NON INDICATA</p> <p>PRIVACY L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</p> <p>PERDITA DI DOCUMENTI: NON INDICATA</p>	<p>CERTIFICAZIONI: NON INDICATA</p> <p>PRIVACY <i>Art. 2 – D.Lgs. 196/2003</i> L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni per Danni Patrimoniali cagionate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo in aggregato per il Periodo di Assicurazione, pari al Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Art 9- Perdita o danneggiamento di Documenti Viene pattuito tra le Parti che qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifici la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di Documenti, quali definiti da questo contratto, inerenti l'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi Dipendenti o Incaricati abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi; b. i Costi e le Spese sostenute ed approvate dagli Assicuratori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato; c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli 	<p>CERTIFICAZIONI: PREVISTA</p> <p>PRIVACY NON INDICATA</p> <p>PERDITA DI DOCUMENTI: NON INDICATA</p>	<p>CERTIFICAZIONI: NON INDICATA</p> <p>PRIVACY NON INDICATA</p> <p>PERDITA DI DOCUMENTI: NON INDICATA</p>
--	---	---	---	---

<p>B.6.4 GENERAL CONTRACTING</p> <p>B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art.B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato; b) Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.</p> <p>B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto degli Assicuratori, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.</p> <p>B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE L'Assicurazione comprende i Reclami avanzati contro l'Assicurato a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "<i>segreto commerciale</i>" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.</p> <p>B.6.8 SANZIONI A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai Reclami presentatigli dai clienti in conseguenza di <u>sanzioni fiscali</u> ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere nello svolgimento dell'Attività Professionale.</p>	<p>GENERAL CONTRACTING: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROPRIETÀ INTELLETTUALE <i>NON INDICATA</i></p> <p>SANZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.</p> <p>MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento -, nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per i</p>	<p>Assicuratori ed approvata dall'Assicurato. - smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da furto, rapina o incendio;</p> <p>GENERAL CONTRACTING: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROPRIETÀ INTELLETTUALE <i>NON INDICATA</i></p> <p>SANZIONI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>GENERAL CONTRACTING: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROPRIETÀ INTELLETTUALE <i>NON INDICATA</i></p> <p>SANZIONI: <i>PREVISTA</i></p>	<p>GENERAL CONTRACTING: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROPRIETÀ INTELLETTUALE <i>NON INDICATA</i></p> <p>SANZIONI PENALITÀ FISCALI ARTICOLO V A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che – salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato – il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.</p>
--	--	---	---	--

<p>B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.</p> <p>B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI La copertura opera anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.</p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ACCATASTAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA <i>NON INDICATA</i></p>	<p>Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.</p> <p>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ <i>NON INDICATA</i></p> <p>SOCIETÀ DI SERVIZI: 9. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.</p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.</p> <p>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ACCATASTAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA <i>NON INDICATA</i></p>	<p>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ <i>NON INDICATA</i></p> <p>SOCIETÀ DI SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO: - assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;</p> <p>ACCATASTAMENTO: - accatastamento delle opere realizzate; consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi; consulenza ed assistenza per pratiche di condono;</p> <p>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI: - esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;</p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) - contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.</p> <p>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA Art.4 - Diffamazione e calunnia L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale</p>	<p>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ <i>NON INDICATA</i></p> <p>SOCIETÀ DI SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ACCATASTAMENTO: <i>PREVISTA</i></p> <p>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA <i>NON INDICATA</i></p>	<p>VINCOLO DI SOLIDARIETÀ <i>NON INDICATA</i></p> <p>SOCIETÀ DI SERVIZI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ASSISTENZA PROCEDURE FONTI DI FINANZIAMENTO: <i>NON INDICATA</i></p> <p>ACCATASTAMENTO: <i>PREVISTA</i></p> <p>ATTIVITÀ CONTABILI E FISCALI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI (contabilità, misure dei lavori e stato di avanzamento dei lavori) <i>NON INDICATA</i></p> <p>DIFFAMAZIONE E CALUNNIA <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	--	--	--

<p>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DANNI ALLE OPERE: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>DANNI ALLE OPERE: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>derivante all' Assicurato, ai sensi di legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali compiute dall' Assicurato in relazione alla sua attività professionale.</p> <p>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA: Art. 7 – Danni da mancata rispondenza La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali che siano conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione.</p> <p>DANNI ALLE OPERE: Art. 8 Danni alle opere L'assicurazione comprende i danni cagionati o subiti alle opere per le quali l'Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione, lavori e collaudi verificatori sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e collaudo. La garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere, rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera. La garanzia comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura.</p>	<p>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA: <i>PREVISTA</i></p> <p>DANNI ALLE OPERE: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>DANNI DA MANCATA RISPONDEZA: <i>PREVISTA</i></p> <p>DANNI ALLE OPERE: <i>NON INDICATA</i></p>
--	--	---	--	--

<p>RETROATTIVITA' Art. B.2 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività illimitata L'Assicurazione vale per i Reclami presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt.A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcun Reclamo in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'Assicurazione. Si precisa che sono comunque escluse le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della di decorrenza dell'Assicurazione. In caso di decesso dell'Assicurato durante la Durata del Contratto, l'Assicurazione è operante anche per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente. Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.</p>	<p>RETROATTIVITA' ART.21 RETROATTIVITÀ In riferimento all' esclusione di cui all'Art. 18 n), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, o pari a quella concessa nella precedente polizza purchè la copertura non abbia interruzioni e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made". Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l'effetto della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio : - 1 anno 15% del premio base - 2 anni 18% del premio base - 3 anni 23% del premio base - 4 anni 30% del premio base - 5 anni 38% del premio base - illimitato 45% del premio base</p> <p>ARTICOLO 22 CONTINUOUS COVER – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA Gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che: a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's. b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo; c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza. In relazione alla richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.</p>	<p>RETROATTIVITA' Illimitata . L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a Atti Illeciti posti in essere dall'Assicurato non antecedentemente alla Data di Retroattività specificata in Scheda di Copertura e che tali Richieste non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso alla data di inizio del presente contratto di Assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcuna circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto.</p>	<p>RETROATTIVITA' RETROATTIVITÀ della COPERTURA Copertura retroattiva illimitata</p>	<p>RETROATTIVITA' Retroattività Illimitata si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata al punto 13 del Certificato e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata al punto 3 del Certificato. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione od il "Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. I limiti di Indennizzo in aggregato indicati al punto 4 del Certificato non s'intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli Assicurati per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente.</p>
---	--	---	---	--

<p>ESCULSIONI</p> <p>DOLO: B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);</p> <p>ACQUA CONDOTTA: d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA Restano esclusi i danni: - causati da umidità, stillicidio; - da rottura degli impianti automatici di estinzione; - derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana; - causati da condutture installate all'esterno o interrate; - causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento; - alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.</p> <p>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE: B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a: a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure b) fornire materiali o attrezzature;</p> <p>RC CONTRATTUALE B.7.3 RC CONTRATTUALE relativi ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;</p> <p>POLIZZE B.7.4 gestione di POLIZZE D'ASSICURAZIONE e CONSULENZA FINANZIARIA relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;</p>	<p>ESCULSIONI</p> <p>DOLO: - conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato</p> <p>ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE: d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a: A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure B) fornire materiali o attrezzature;</p> <p>RC CONTRATTUALE e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;</p> <p>POLIZZE <i>NON INDICATA</i></p>	<p>ESCULSIONI</p> <p>DOLO: Conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere;</p> <p>ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE: (Responsabilità prodotti) d. consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a: - fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure fornire materiali o attrezzature; ad eccezione dei casi in cui le Richieste siano direttamente originate, con onere della prova a carico dell'Assicurato, da una negligente progettazione e/o specifica tecnica compiuta dall'Assicurato;</p> <p>RC CONTRATTUALE <i>NON INDICATA</i></p> <p>POLIZZE: (Assicurazioni e finanziamenti) Qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività (in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relative) finalizzate e/o connesse alla concessione di finanziamenti; (Sinistri di competenza di altre polizze)</p>	<p>ESCULSIONI</p> <p>DOLO: 6) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato;</p> <p>ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE: 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società;</p> <p>RC CONTRATTUALE 7) per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato;</p> <p>POLIZZE: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>ESCULSIONI</p> <p>DOLO: 6) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato;</p> <p>ACQUA CONDOTTA: <i>NON INDICATA</i></p> <p>COSTRUZIONE DI MATERIALI E ATTREZZATURE: 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;</p> <p>RC CONTRATTUALE: 7) per le Richieste di Risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la Perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie;</p> <p>POLIZZE: <i>NON INDICATA</i></p>
---	---	--	--	--

<p>INSOLVENZA B.7.5 INSOLVENZA derivanti dall'insolvenza dell'Assicurato;</p> <p>INQUINAMENTO B.7.6 INQUINAMENTO derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;</p> <p>C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;</p> <p>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'Art. 18 della Legge 349/1986.</p> <p>RADIOATTIVITA' B.7.7 RADIOATTIVITÀ derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da: - radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare; - proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;</p> <p>AMIANTO E MUFFE B.7.8 AMIANTO E MUFFA TOSSICA derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;</p>	<p>INSOLEVENZA: L'insolvenza dell'Assicurato;</p> <p>INQUINAMENTO: Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;</p> <p>RADIOATTIVITA' perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da: - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari, - proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.</p> <p>AMIANTI E MUFFE: La presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.</p>	<p>Circostanze per le quali l'Assicurato ha titolo di indennizzo sotto altra polizza assicurativa;</p> <p>INSOLVENZA (Insolvenza dell'Assicurato) L'insolvenza o fallimento dell'Assicurato;</p> <p>INQUINAMENTO (Inquinamento) Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;</p> <p>RADIOATTIVITA': (Radiazioni e esplosioni nucleari) Direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;</p> <p>AMIANTO E MUFFE (Asbesto, muffa, funghi, microtossine) Riferite direttamente o indirettamente a Danni, Costi e Spese che derivino direttamente o indirettamente o che siano conseguenza di asbesto o di qualsiasi materiale contenente amianto, funghi, muffa, spore o microtossine di qualunque tipo;</p>	<p>INSOLVENZA: 10) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato.</p> <p>INQUINAMENTO: 3) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;</p> <p>RADIOATTIVITA' 5) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva ; II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive;</p> <p>AMIANTO E MUFFE <i>NON INDICATA</i></p>	<p>INSOLVENZA: 10) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato.</p> <p>INQUINAMENTO: 3) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;</p> <p>RADIOATTIVITA': 5) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;</p> <p>AMIANTO E MUFFE <i>NON INDICATA</i></p>
---	--	--	--	--

<p>GUERRA E TERRORISMO: B.7.9 GUERRA E TERRORISMO in relazione ad eventi che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.</p> <p>VEICOLI: C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;</p> <p>BENI: C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;</p> <p>TERRITORI NON COPERTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRE RETROATTIVITA' <i>NON INDICATA</i></p>	<p>GUERRA E TERRORISMO: Atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918</p> <p>VEICOLI: perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;</p> <p>BENI: La proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato; Proprietà, uso o affitto di beni immobili e/o immobili</p> <p>TERRITORI NON COPERTI: Risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori, Canada e Virgin Island;</p> <p>PRE RETROATTIVITA' La fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza.</p>	<p>GUERRA E TERRORISMO: (Guerra e terrorismo) v. che insorgono direttamente o indirettamente in occasione di Atto di Terrorismo, guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La presente esclusione si applica inoltre a qualunque Costo e/o Spesa ad essi relativi.</p> <p>VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>BENI: (Responsabilità per beni intellettuali) Appropriazione o uso indebito o infrazione di brevetto, copyright, marchio di fabbrica, di design o nome commerciale; (Beni mobili e immobili) La proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;</p> <p>TERRITORI NON COPERTI: (Azioni legali negli USA e Canada) u. risarcimento di Danni, liquidazioni di Danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, Costi e Spese del richiedente e altri Costi e Spese relativi a o derivanti da Richieste di Risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;</p> <p>PRE RETROATTIVITA' (Retroattività) k. qualsiasi atto, errore o omissione compiuti antecedentemente alla data di retroattività specificata nella Scheda di Copertura;</p>	<p>GUERRA E TERRORISMO: 8) per le perdite, danni, costi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da: I. guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità e operazioni belliche ; II. qualsiasi atto terroristico</p> <p>VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>BENI: 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati o veicoli.</p> <p>TERRITORI NON COPERTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRE RETROATTIVITA' 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a, Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto di assicurazione;</p>	<p>GUERRA E TERRORISMO: Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o II. qualsiasi atto terroristico. Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. (...)</p> <p>VEICOLI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>BENI: 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte di o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.</p> <p>TERRITORI NON COPERTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p>PRE RETROATTIVITA' 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una</p>
---	--	---	---	---

<p>DIPENDENTI <i>NPON INDICATO</i></p>	<p>DIPENDENTI f) inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex dipendenti; g) le conseguenze di qualsiasi circostanza: A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 – Continuous Cover; - morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;</p>	<p>DIPENDENTI (Danni ai Dipendenti e Incaricati) a. Danni Corporali ai Dipendenti e Incaricati, derivati da e verificatesi nel corso di contratti di dipendenza o collaborazione o servizio di qualsiasi tipo presso l'Assicurato; (Responsabilità del datore di Lavoro) b. inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di Dipendenti o ex-Dipendenti;</p>	<p>DIPENDENTI: 13) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;</p>	<p>successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;</p> <p>DIPENDENTI 13) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;</p>
<p>CONTRATTI <i>NON INDICATA</i></p>	<p>CONTRATTI Qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti;</p>	<p>CONTRATTI: (Responsabilità contrattuali pure) Impegni sottoscritti contrattualmente dall'Assicurato a condizioni e/o garanzie espresse e/o a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di legge, ferma restando la responsabilità civile professionale che sarebbe comunque insorta in capo all'Assicurato in assenza di tali impegni;</p>	<p>CONTRATTI <i>NON INDICATA</i></p>	<p>CONTRATTI <i>NON INDICATA</i></p>
<p>AMBIENTI INSALUBRI: C.5.11 cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;</p>	<p>AMBIENTI INSALUBRI: (Umidità e stillicidio) Direttamente o indirettamente umidità e stillicidio, o che sia la risultanza di o in qualsiasi modo legato a umidità e stillicidio, anche nel caso che ci sia un'altra causa di perdita che abbia contribuito concorrentemente o in altra sequenza temporale a un Sinistro;</p>	<p>AMBIENTI INSALUBRI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>AMBIENTI INSALUBRI: <i>NON INDICATA</i></p>	<p>AMBIENTI INSALUBRI: <i>NON INDICATA</i></p>
<p>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO <i>NON INDICATA</i></p>	<p>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO <i>NON INDICATA</i></p>	<p>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO L'attività professionali svolta da parte dell'Assicurato per un ente che sia gestito o controllato da parte dell'Assicurato ai sensi di quanto qui di seguito precisato: 1. nel caso in cui il presente contratto assicuri più di un soggetto (pluralità di Assicurati), la presente garanzia non opera per Richieste che un Assicurato muova contro un altro Assicurato a meno che la Richiesta originaria non pervenga da un Terzo indipendente; 2. la presente garanzia inoltre non risponde per le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato da un ente nel quale qualsiasi Assicurato detiene un interesse di proprietà superiore allo 5%; ovvero nel quale qualsiasi Assicurato è amministratore; ovvero che detiene totalmente, detiene in parte, opera, controlla o gestisce l'Assicurato; a meno che la Richiesta originaria non pervenga da un Terzo indipendente. 3. la presente garanzia inoltre non risponda per le Richieste di Risarcimento derivanti da attività relative a associazioni temporanee di impresa o raggruppamenti di professionisti a meno che le Richieste di Risarcimento derivino dai servizi professionali prestati o dalle consulenze professionali date dall'Assicurato.</p>	<p>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO 9) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da Terzi;</p>	<p>ASSICURATO CONTRO ASSICURATO: 9) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da Terzi;</p>

<p>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>APPALTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>MALATTIA PROFESSIONALE: La presente garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; - per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della Durata del Contratto o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; - per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali. Sono escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).</p> <p>COSE IN CONSEGNA: C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori; C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato; C.5.6 cagionati a cose di terzi in</p>	<p>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE: Morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;</p> <p>APPALTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>BUG INFORMATICI: Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.</p> <p>CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO 23 - R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO - OPERANTE <u>SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA</u> Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a: a) lavori di manutenzione straordinaria b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione c) installazione e manutenzione di insegne d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato) e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.</p> <p>VARIE: Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione acquisto dello Studio Professionale, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti della circolazione. Controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata.</p>	<p>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE: <i>NON INDICATA</i></p> <p>APPALTI: <i>NON INDICATA</i></p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>R.C. VERSO TERZI (Responsabilità civile Terzi generale) c. Danni Corporali di persone che non siano Dipendenti e Incaricati o da Danni Materiali a beni materiali di tali altre persone, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell' Assicurato. Tale esclusione non si applica inoltre ai Danni Materiali o alla perdita e danneggiamento dei Documenti che è regolata dall' Art. 9 del presente contratto;</p> <p>PERIZIE: (Responsabilità per perizie, valutazioni e stime) Attività dell'Assicurato di stima, valutazione immobiliare e/o servizi di stime sul costo di costruzione ad eccezione dei casi in cui tali attività siano compiute dall'Assicurato o da una persona qualificata ai sensi di legge per svolgere tali prestazioni, e comunque per iscritto ed in formato di report;</p> <p>PROFITTO: (Profitto dell'Assicurato) Qualsiasi elemento di profitto dell'Assicurato che possa venir incluso nei costi di rettifica di lavori difettosi compiuti da o per conto dell'Assicurato;</p> <p>ONORARI: (Rifusione onorari) j. la rifusione di onorari, commissioni, costi o altri oneri pagati o dovuti all'Assicurato né l'eventuale Richiesta di Risarcimento nei confronti dell' Assicurato basata su presunti onorari, commissioni, costi o altri oneri eccessivi;</p> <p>(Circostanze note) Le conseguenze di qualsiasi Circostanza e/o Richieste di Risarcimento</p>	<p>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE: 12) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato (con eccezione per quanto riguarda la conduzione dello studio professionale);</p> <p>APPALTI: 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile e/o costruttore o affida tali contratti in subappalto a Terzi ;</p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>Le seguenti esclusioni sono espressamente derogabili</p> <p>GRANDI OPERE: 16) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dall'attività svolta dall'Assicurato relativamente ad opere quali ponti, gallerie, dighe, funivie, ferrovie, opere marittime, subacquee, porti;</p> <p>ATTIVITA' SANITARIA: 17) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi attività svolta dall'Assicurato all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private, fatta eccezione per le sole opere civili e strutturali.</p>	<p>ATTIVITA' NON LEGATE ALLA PROFESSIONE: 12) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;</p> <p>APPALTI: 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;</p> <p style="text-align: center;">INOLTRE</p> <p>NON ISCRITTI ALL'ALBO: 2) a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo copia di detta documentazione; Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di: I. recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso; II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data</p>
---	---	--	---	---

<p>consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione; C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute; C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato; C.5.9 cagionati da furto e rapina;</p> <p>MERCI DANNOSE: C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;</p> <p>MANUTENZIONE: C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;</p> <p>SICUREZZA: C.5.17 derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo quanto espresso all'Art. C.2.3.</p> <p>Ulteriori restrizioni se nella Scheda di Copertura sia indicato che la presente Appendice 1 O Appendice 2 sono operanti.</p> <p>GENERAL CONTRACTING B.6.4 GENERAL CONTRACTING - Attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere; - svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto; - superamento dei budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa; - mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto; - sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo; - predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dal D.Lgs.81/2008;</p>		<p>a. denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente contratto di Assicurazione, oppure b. nota all' Assicurato alla decorrenza della presente contratto e suscettibile di provocare o di aver provocato una Richiesta di Risarcimento;</p> <p>ALTRE ASSICURAZIONI: <i>C. Altre Assicurazioni – DIL- DIC -DIE</i> Ove esistano altre assicurazioni da chiunque contratte a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti: a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà in secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontabile pagabile da altre assicurazioni. b) Qualora per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti da altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperti, purché il sinistro sia risarcibile ai sensi del presente Certificato. c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 11 limite di indennizzo e 12 franchigie.</p> <p>PERDITA DI DOCUMENTI: Per la PERIDITA DI DOCUMENTI: La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica: a. esistenza di polizza di assicurazione separata che copre i documenti assicurati; b. dolo dell' Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l' Assicurato deve rispondere per Legge; c. usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.</p>		<p>anteriore al periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;</p> <p>SANZIONI: 4) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'estensione Penalità Fiscali - che segue;</p> <p>SALVAGUARDIA: Resta inoltre inteso che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO XIII Ferma restando le Esclusioni indicate all'Articolo III, la garanzia non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da: a) danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o che questi detenga b) la proprietà di fabbricati e loro strutture fisse c) circolazione di qualunque veicolo</p>
--	--	--	--	--

<p>- predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;</p> <p>- qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite da:</p> <p>a) l'Assicurato;</p> <p>b) un subappaltatore dell'Assicurato;</p> <p>c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato.</p>				
---	--	--	--	--

PREMIO**Art. A.2 - Calcolo del Premio**

Il premio dovuto è **calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA)** contabilizzati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**. In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Gli **Assicuratori** hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli **Assicuratori**. In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

Tariffa Speciali giovani

Quadrifoglio Verde! Premio di soli 250 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro

Ulteriori riduzioni

- **Premi ridotti del 5%** per chi usufruisce della **certificazione di qualità**
- **Riduzione del 20%** per chi non esegue attività relative a **Grandi Opere**
- **Riduzione del 50%** per coloro i quali intendono ridurre la portata delle garanzie ampliando le esclusioni (gli associati dovranno valutare con attenzione questa opzione per evitare future sorprese non gradite)

PREMIO**ART. 19 – CALCOLO DEL PREMIO**

19.1 Il premio dovuto si base **sugli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA)**, guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura come dichiarato dall'Assicurato nel Questionario. **Si intendono esclusi i fatturati relativi ad esecuzione o realizzazione dei restauri.**

19.2 Alla fine di ogni annualità assicurativa, in caso di proroga dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9 Proroga dell'Assicurazione, il premio per l'annualità successiva verrà calcolato sulla base degli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale precedente, fermo restando l'obbligo dell'assicurato di pagare **un premio minimo pari al 75% del premio calcolato per la precedente annualità**; tale premio minimo dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla scadenza della precedente annualità assicurativa. In caso di mancato pagamento del premio minimo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza della precedente annualità e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ai fini del calcolo del premio assicurativo ai sensi del punto 19.1, l'assicurato dovrà fornire per iscritto agli Assicuratori, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, **i dati relativi gli introiti lordi di natura professionale (al netto dell'IVA)**, guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale precedente.

Il premio, calcolato sulla base di tali dati, detratto quanto già versato come premio minimo, verrà comunicato all'assicurato e dovrà essere da questi versato entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente/Assicurato **non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dell'integrazione del premio**, l'Assicurazione continua a favore dell'Assicurato, ma in caso di sinistro **il risarcimento sarà conteggiato nella stessa proporzione esistente fra il premio minimo e il premio complessivo dovuto**. Resta fermo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

FATTURATO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	ASSICURATO DA ALMENO 2 ANNI SENZA SINISTRI	PREMIO
Fascia 1 fino a 25.000	1.000.000	2.500	no	497.65
Fascia 1 fino a 25.000	500.000	2.500	si	298.58
Fascia 1 fino a 25.000	250.000	2.500	no	221.17
Fascia 2 fino a 50.000	1.500.000	5.000	no	884.71
Fascia 2 fino a 50.000	1.000.000	5.000	si	654.68
Fascia 2 fino a 50.000	1.000.000	2.500	no	818.35
Fascia 2 fino a 50.000	2.500.000	2.500	si	1045.06
Fascia 3 fino a 100.000	1.500.000	5.000	no	1041.98
Fascia 3 fino a 100.000	2.500.000	10.000	si	1060.55
Fascia 3 fino a 100.000	1.000.000	2.500	si	811.16
Fascia 4 fino a 150.000	2.500.000	5.000	si	1787.11
Fascia 4 fino a 150.000	2.500.000	10.000	si	1563.72
Fascia 5 fino a 200.000	2.500.000	5.000	si	2295.82
Fascia 5 fino a 200.000	3.500.000	10.000	si	2570.08
Fascia 6 fino a 300.000	2.500.000	5.000	si	2977.05
Fascia 6 fino a 300.000	5.000.000	10.000	si	3259.06

PREMIO**Come viene calcolato il premio annuo?**

il premio viene determinato sul **fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente**.

La polizza è soggetta a regolazione premiale alla fine del periodo assicurativo?

No la polizza non prevede regolazioni premio;

Il Premio convenuto tra le Parti per il Periodo del Certificato è fissato come indicato nella Scheda di Copertura e non è soggetto a regolazione se non ivi espressamente stabilito.

Il Premio relativo al presente contratto è convenuto in base al Fatturato dichiarato dal **Contraente per l'anno finanziario immediatamente precedente** l'inizio della copertura, come dichiarato nel Modulo di Adesione, nonché nei casi in cui l'Assicurato sia il capogruppo di un'associazione temporanea di impresa o joint-venture, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a pagare il premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso nei termini indicati all'Art. III e successivi, per il tramite del proprio Broker, agli Assicuratori.

PREMIO

COSTO INDICATIVO della POLIZZA x ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA O STUDIO di ARCHITETTURA (In caso di studio associato o società di architettura l'assicurazione può coprire tanto l'attività fatta come studio e quindi fatturata dallo studio, quanto quella fatta e fatturata privatamente; in tal caso il fatturato del singolo professionista andrà sommato a quello generale dello studio)

Preventivo A con ipotesi fatturato anno precedente >€ 0.00 < € 50.000	Massimale € 500.000,00	€ 575,00
Preventivo B con ipotesi fatturato anno precedente >€ 0.00 < € 50.000	Massimale € 1.000.000,00	€ 902,00
Preventivo C con ipotesi fatturato anno precedente >€ 50.001 < € 100.000	Massimale € 1.000.000,00	€ 1.097,00
Preventivo D con ipotesi fatturato anno precedente >€ 100.001 < € 150.000	Massimale € 1.500.000,00	€ 1.400,00
Preventivo D con ipotesi fatturato anno precedente >€ 200.001 < € 250.000	Massimale € 2.000.000,00	€ 2.500,00

PREMIO

€ 350 (minimo acquisito - annuo lordo)

Regolazione Premio su eccedenza di fatturato oltre € 30.000 – tasso annuo lordo 1,30%

<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI Ampie possibilità di scelta Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali.</p> <p>Ampia definizione di sinistro Oltre alle richieste di risarcimento, si estende agli <u>avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione</u> che si presume possano dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti del professionista, nonché qualsiasi notifica dell'<u>avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti</u> per l'accertamento di una responsabilità amministrativa-contabile. Questo significa poter fruire della copertura delle spese legali (25% del massimale, in eccesso allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa essere messa in causa.</p> <p>Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.</p> <p>La franchigia costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire ad terzo € 50.000 ed il contratto di assicurazione prevede una franchigia per sinistro di € 5.000, l'assicurazione paga all'assicurato € 45.000, ossia la differenza tra la somma che questo è tenuto a risarcire al terzo (€ 50.000) e la franchigia stessa (€ 5.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli Artt. B.3 e C.4 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Art. B.3 - Massimale e Franchigia L'Indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non può superare il Massimale specificato nella Scheda di Copertura, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui gli Assicuratori sono tenuti ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'Indennizzo dovuto dagli Assicuratori ai sensi della presente Polizza non può superare globalmente il Massimale specificato. Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato il cui importo è indicato nella Scheda di Copertura.</p> <p>Art. C.4 - Limite di Indennizzo e Franchigia L'Assicurazione è prestata fino a</p>	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI</p> <p>ART. 20 - FRANCHIGIE Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente. Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.</p> <p>ART. 16 - LIMITE DI INDENNIZZO L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo 163/2006 stesso e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Schema Tipo 2.2 e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.</p> <p>ART.17- ALTRI COSTI In aggiunta a quanto previsto dall'art.16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.</p> <p>da Art. 22 CONTINUOUS COVER - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA (...) In relazione alle richieste di risarcimento contemplate dal presente articolo verrà applicato a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze.</p> <p>Totale assenza di scoperto (come indicato in <i>Scheda_copertura_RC_Architetti_Alessandria.pdf</i>)</p> <p>ARTICOLO 23 - R.C. CONDUZIONE DELLO STUDIO - OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SULLA SCHEDA DI COPERTURA Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli</p>	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI Che FRANCHIGIA E/OSCOPERTO prevede la polizza? Fino ad Euro 100.000,00 di fatturato franchigia Euro 1.500,00; oltre scoperto 1% del fatturato con un minimo di Euro 2.500,00.</p> <p>Art.11 - Limite di Indennizzo - Massimale L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di Copertura, per Richiesta di Risarcimento e nel complesso per il Periodo di Assicurazione. Viene inoltre pattuito che le estensioni di copertura sono parte del Limite di Indennizzo e non in aggiunta allo stesso. L'inclusione di più di una persona fisica, azienda, società o persona giuridica tra gli Assicurati non comporterà il superamento del il Limite di Indennizzo specificato, che rimarrà invalicabile globalmente per il Periodo di Assicurazione.</p> <p>Art.12 – Franchigie e/o Scoperto Gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna Richiesta di Risarcimento - inclusiva di Costi e Spese in cui l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna Richiesta - che eccede l'ammontare della Franchigia e/o Scoperto come indicato nella Scheda di Copertura. La Franchigia e/o Scoperto sono a carico dell'Assicurato senza che egli possa farli assicurare da altri Assicuratori, pena la decadenza del diritto al risarcimento. Tutte le Richieste di Risarcimento attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica Richiesta di Risarcimento e soggetti ad un'unica Franchigia e/o Scoperto.</p> <p>Relativamente ai Danni derivanti da errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimito di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Con riferimento ai danni da inquinamento accidentale si precisa che tale garanzia è prestata ai sensi dell'Art 18 punto n) con un Sottolimito di</p>	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI MASSIMALE ASSICURATO Da € 250.000,00 a € 2.000.000,00 (ovvero superiore, se richiesto dall'assicurato, con soluzione "taylor made")</p> <p>SCOPERTO / FRANCHIGIA Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato la franchigia fissa di € 2.500,00 – senza scoperto</p>	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE e SCOPERTI Limite di Indennizzo € 2.000.000 in aggregato annuo e per ogni Richiesta di Risarcimento</p> <p>Franchigia Fissa € 1.500 per ogni Richiesta di Risarcimento</p> <p>(Limite di Indennizzo): si intende l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l'eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. Tali ammontari sono specificatamente indicati al punto 4 del Certificato. A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "sottolimito di Indennizzo" questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio. t) Per (Scoperto o Franchigia): si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato al punto 6) del Certificato che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.</p> <p>RESPONSABILITA' CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO XIII La garanzia è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.</p> <p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: La garanzia di cui sopra è prestata con un sottolimito di Indennizzo di € 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo ma con il limite di € 250.000,00 per persona, e con una franchigia di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato al punto 4) del Certificato risultasse inferiore a tale</p>
--	---	---	---	--

<p>concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Fermo il Massimale indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari ad Euro 150,00.</p> <p>AVVERTENZA: MASSIMALE Il massimale rappresenta la somma totale che gli assicuratori mettono a disposizione per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso periodo di assicurazione. Ad esempio, se l'assicurato viene condannato a risarcire € 600.000 e la polizza prevede un massimale di € 500.000, l'assicurazione paga € 500.000, ossia il massimale stabilito in polizza, mentre la parte restante del danno (€ 100.000) resta a carico dell'assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda agli Artt. B.3 e C.4 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>ART. 16 - LIMITE DI INDENNIZZO L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato. Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Schema Tipo 2.2 siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Schema Tipo 2.2 sono validi esclusivamente per quanto richiesto dal Decreto Legislativo 163/2006 stesso e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Schema Tipo 2.2 e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.</p>	<p>Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso all'importo indicato nella scheda di copertura per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in addizione allo stesso.</p> <p>PRIVACY: Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.</p>	<p>indennizzo in aggregato pari al 30% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione, indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione</p> <p>Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimite di Indennizzo in aggregato pari al 50% del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione.</p> <p>Relativamente ai Danni da mancata rispondenza definiti come sopra gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un sottolimite di Indennizzo in aggregato pari al 50 % del Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso del Periodo di Assicurazione</p> <p>A. Responsabilità civile verso Terzi nella conduzione dello studio (R.C.T.) La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.</p>		<p>sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.</p>
--	---	--	--	---

<p>ART.17- ALTRI COSTI In aggiunta a quanto previsto dall'art.16, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese legali sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza non si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.</p> <p>C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI la presente garanzia viene prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per Sinistro.</p> <p>ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per Periodo di Assicurazione;</p> <p>vii. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 150,00 per ogni Sinistro.</p> <p>A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella Scheda di Copertura sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante</p> <p>(...)</p> <p>4. per i Reclami conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature gli Assicuratori rispondono fino alla concorrenza del Sottolimito di Euro 250.000,00 per Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione;</p> <p>5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 (INQUINAMENTO) viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e</p>				
--	--	--	--	--

<p>imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, con un Sottolimito di Euro 250.000,00;</p> <p>b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ Ferma ogni altra condizione di Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p>c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p>d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.</p> <p>a) MALATTIE PROFESSIONALI Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la Durata del Contratto, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; ii. per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.</p> <p>B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di Franchigie o Scoperti.</p> <p>B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE La presente garanzia è soggetta ad un Sottolimito per Periodo di Assicurazione di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.</p>				
--	--	--	--	--

<p>VERTENZE DEL DANNO Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; gli Assicuratori hanno diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi a loro derivati dall'inadempimento di tali obblighi. In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, gli Assicuratori continueranno la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e/o autorizzati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.</p>	<p>VERTENZE DEL DANNO DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.</p> <p>DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.</p> <p>IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento.</p> <p>La Società, assicura il rischio delle spese legali e peritali, per ogni grado e sede, compreso arbitrato e sino alla concorrenza del massimale indicato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge spese legali e peritali oggetto dell'assicurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato ex art. vii cgp con studio nel distretto di corte d'appello competente: legale perito ove sussista contestazione perito di parte (c.t.p.) - perito d'ufficio (c.t.u.) in giudizio arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione informatore per la ricerca di prove a difesa in sede penale interprete per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e traduttore per gli atti di causa. - spese legali relative ai procedimenti di mediazione e conciliazione - spese di arbitrato e azione legale nei confronti di compagnie assicuratrici (art. vii cgp) - spese legali per procedimenti speciali e di urgenza (libro iv c.p.c.) - spese di registrazione atti giudiziari - spese di soccombenza liquidate giudizialmente come previsto dall'art. vii cgp - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nel giudizio penale (art. 541 c.p.p.) - spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1°co.) <p>VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per: - DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA - DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE, CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza. CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE attuata da terzi: la garanzia è prestata quando l'Assicurato agisca per il Recupero dei danni subiti. Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto, l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta. L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente al perfezionamento del contratto, comprovati da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. , Dichiarazioni inesatte e reticenze . AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI</p>	<p>VERTENZE DEL DANNO Art. 21- Gestione delle vertenze di Sinistro – Procedura per la gestione dei sinistri 1. Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, i legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. I legali e i periti scelti dall'Assicurato per la gestione del Sinistro dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori. 3. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni o sostenere Spese al riguardo. 4. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori. 5. Gli Assicuratori non potranno definire alcuna Richiesta di Risarcimento in modo transattivo senza il consenso scritto dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato rifiuti di acconsentire alla predetta transazione e scelga di impugnare i procedimenti legali, l'obbligo di risarcimento degli Assicuratori non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto essere definita compresi i Costi, gli oneri e le Spese maturate fino alla data di tale rifiuto. 6. Sono a carico degli Assicuratori le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente entro il limite di un importo pari al 25% del Massimale stabilito in Scheda di Copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 7. Gli Assicuratori non riconoscono le Spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per i legali o tecnici che non siano dagli Assicuratori designati, non rispondono di multe o ammende inflitte all'Assicurato e non rispondono delle Spese di giustizia penale, fatto salvo quanto previsto all' art. 21.bis qui sotto riportato.</p> <p>Art. 21.bis – Costi di Difesa Penale Nell'ambito del Massimale citato nell'art. 21-paragrafo 6, del presente contratto gli Assicuratori rimborseranno tutti i Costi e le Spese legali sostenuti dall'Assicurato</p>	<p>VERTENZE DEL DANNO Non indicato</p>	<p>VERTENZE DEL DANNO (Costi e Spese) Si intendono tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'Assicurato derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'Assicurato e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi Collaboratori. L'Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le Spese, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati al punto 4 del Certificato e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.</p>
--	---	---	---	--


	<p>relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza. Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze.</p> <p>VERTENZE CONTRATTUALI CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP - Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%. VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori. CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità. CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, PRATICANTI se identificati, LAVORATORI INTERINALI, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza. DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall'Art. VII CGP - Difesa in sede Civile</p>	<p>per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o suoi Dipendenti. Questa estensione è soggetta alle seguenti disposizioni: che le Circostanze da cui scaturiscono tali procedimenti potrebbero a giudizio degli Assicuratori, in assenza di difesa risultare in un Sinistro ai sensi della presente Assicurazione; che gli Assicuratori sono dell'opinione che la difesa di tale procedimento potrebbe rafforzare la difesa contro Richieste di Risarcimento eventualmente scaturenti da tali Circostanze; che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito dal procedimento penale relativo alla presente estensione sarà soggetto alle procedure da seguire in caso di Sinistro e dovranno essere ritenute Circostanze secondo i termini della presente Assicurazione; che qualunque appello contro le sentenze di primo grado sarà ritenuto parte integrante del procedimento; che gli Assicuratori non risponderanno, relativamente alla presente estensione di garanzia., del pagamento di multe, ammende, sanzioni, e nel caso di procedimenti in paesi esteri, per danni punitivi, multipli o esemplari; che il Limite di Indennizzo aggregato della presente estensione costituisce un Sottolimito di Indennizzo e sarà pari al 20%; Massimale aggregato del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.</p> <p>Art. 21 ter – Costi e Spese sostenuti per mitigare o limitare un sinistro o un potenziale sinistro Gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per tutti i Costi e Spese sostenute prima della consegna dei lavori, per ogni azione resa necessaria allo scopo di limitare l'entità del Danno per il quale è stata fatta Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Assicurazione, oppure per evitare o limitare l'eventuale Danno che potrebbe scaturire da Circostanze rivelatesi durante il Periodo di Assicurazione. Le parti concordano che, nel caso in cui l'Assicurato provochi un Sinistro coperto nel presente articolo, l'onere della prova (a soddisfazione degli Assicuratori) che ogni Spesa sia stata sostenuta nel solo intento di mitigare il Danno coperto dalla presente Assicurazione dovrà essere a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui alcune parti del presente articolo non siano valide ed applicabili secondo l'ordinamento italiano, le stesse non dovranno essere applicate e saranno senza effetto, rimanendo valide ed efficaci le parti rimanenti.</p>		
--	--	---	--	--

RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE	RIFERIMENTI COMPAGNIA ASSICURATRICE
Lloyd'S	Lloyd'S	Lloyd'S	Gruppo assicurativo inglese RSA (Royal Sun Alliance)	<p>Arch Insurance Company (Europe) Ltd., con sede legale in Londra è un'impresa assicurativa soggetta al controllo della Financial Services Authority ("FSA") del Regno Unito, che opera sul territorio italiano in regime di stabilimento attraverso la propria rappresentanza generale con sede in Milano, Galleria San Babila 4/C - Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04766720967, Codice ISVAP n. D851R e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese Assicuratrici n. 1.00052.</p>

PROFESSIONE E ASSICURAZIONE CRITICITA' E SOLUZIONI



Federazione Ordini
Architetti PPC
della Toscana



INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ

AZIONI DI TIPO SPECULATIVO





**HAI SUBITO UN DANNO ALLA SALUTE?
CONTATTACI**
Ti forniremo **GRATUITAMENTE** tutte le info
e l'assistenza che occorrono.

Chi Siamo

L'Associazione Tutela Danno Salute è stata creata da un gruppo di professionisti per fornire supporto
gr Documento senza titolo



Page 1 of 5

La Chiave per Ottenere il Risarcimento

Paghi Solo a Risultato Ottenuto

Sei una Vittima della Malasanità? Hai bisogno di aiuto?

Hai subito un Danno Fisico? Sei Vittima di un Errore Medico?

Ti Senti Solo e non Sai Affrontare la Malasanità?

Scopri Come Difendere i Tuoi Diritti

Finalmente c'è Qualcuno che Combatte per Te



Questi ultimi anni i casi di malasanità sono aumentati in modo esponenziale, e di conseguenza le richieste risarcitorie, e in alcuni casi si riesce a dimostrare la colpevolezza/responsabilità dei medici portando ad ottenere altamente positivi eimenti anche di oltre un milione di Euro.

Malasanità possono essere molto variegati:

ione di intervento chirurgico.

si.

izione terapeutica.

essionali seguito di un parto malriuscito (fattispecie purtroppo molto frequente e che determina di solito gravissime i nascituri).

i contratte all'ospedale come ad esempio le infezioni trasmesse in sede trasfusionale queste possono essere solo alcune i ricorrenti.

ito indispensabile potersi affidare ad avvocati e medici-legali competenti per cercare di ottenere il giusto risarcimento dei nsabilità medica.

e per la giurisprudenza il risarcimento va richiesto entro 10 anni.


oportante aver piena consapevolezza del Diritto del Paziente a ricevere copia della cartella clinica.

esto il nostro Studio offre assistenza e consulenza qualificata nel campo della responsabilità professionale medica dove ha iotevole esperienza attraverso la risoluzione spesso anche stragiudiziale di una variegata gamma di casi concreti tra cui alcuni evanza come detto, e tutto questo con una spesa minima proprio per agevolare tutti anche il ceto meno ambiente che ion riuscirebbe ad ottenere l'equo/dovuto risarcimento danni.

PARALLELO COL CAMPO SANITARIO

STRUMENTI PER GESTIRE E RIDURRE IL RISCHIO

- formazione
- informazione
- condivisione
- confronto



PARALLELO COL CAMPO SANITARIO



Toscana *Notizie*
Agenzia di informazione della Giunta regionale

Quotidiano telematico
registrazione al tribunale
di Firenze n. 6101
del 30 agosto 2001
Direttore responsabile
Susanna Cressati

Presentato oggi il progetto che sarà affidato alle Asl toscane

Rischio clinico: con la gestione diretta sicurezza e risparmio

Rossi: «Vantaggi per il cittadino, con l'obiettivo di risarcire entro sei mesi»

Per i cittadini che hanno subito un danno il vantaggio sarà un risarcimento certo e rapido e non dopo anni e anni di attesa come accade oggi: l'obiettivo sono sei mesi. Per i professionisti sanitari coinvolti in un sinistro la tutela sarà a tutto campo, mentre si prevede che il nuovo sistema porterà a una riduzione del contenzioso penale.

Sono questi alcuni dei vantaggi della gestione diretta del rischio sanitario da parte delle Asl, un progetto voluto dall'assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi con l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure, liberare risorse consistenti e preziose da investire nei servizi (si parla di circa 30 milioni di euro), tutelare i diritti del cittadino e la professionalità degli operatori sanitari e infine diminuire il numero degli errori in sanità con un monitoraggio costante delle aree



Chirurgia

STRUMENTI PER GESTIRE E RIDURRE IL RISCHIO

PARALLELO COL CAMPO SANITARIO

STRUMENTI PER GESTIRE E RIDURRE IL RISCHIO

- chiarezza normativa
 - soluzioni comuni
- ## GESTIONE
- regolazione della trasparenza del mercato
- ## OSSERVATORIO



Federazione Ordini
Architetti PPC
della Toscana

ALLEGATO 3
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 21 pagine)

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ARCHITETTO, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

**CONVENZIONE
TRA
FEDERAZIONE TOSCANA ARCHITETTI
ED
ALCUNI SINDACATI LLOYD'S**

IMPORTANTE AVVISO ALL' ASSICURATO

Questo è un contratto legale di assicurazione. Si prega di leggerlo attentamente e di verificare che sia adeguato alle vostre esigenze, necessità e che tutti i termini e condizioni Vi siano chiari. Il Broker di assicurazione o l'intermediario cui vi siete rivolti per questa assicurazione dovrà essere contattato immediatamente se una qualche correzione o chiarimento sia da Voi ritenuta necessaria.

AVVERTENZA

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

IL PERCORSO

- ✓ conferimento incarico di brokeraggio;
- ✓ ricerca e analisi dei prodotti assicurativi offerti dal mercato assicurativo di riferimento (comparazione critica);
- ✓ sviluppo di un nuovo contratto assicurativo, anche sulla base del lavoro sopra indicato;
- ✓ sottoporre tale nuovo contratto ad approvazione dei primari assicuratori del mercato nazionale e internazionale;
- ✓ verifica dei risultati ottenuti attraverso una nuova comparazione con il mercato di riferimento.

COMPARAZIONE POLIZZE OFFERTE DAL MERCATO DI RIFERIMENTO

*(Analizzati 11 Testi di
primarie Compagnie)*

Distributore <i>(Broker /Compagnia/Ente previdenza ecc)</i>
Compagnia
Edizione
Professioni interessate
Oggetto dell'Assicurazione
Circostanze/Fatti/Atti/ Situazioni
Attività Assicurata
Esclusioni
Danni Patrimoniali:
Reg. Premio:
Massimali Disponibili
Franchigie E Scoperti
Retroattività
Postuma per Cessazione Attività
Estensioni di Garanzia Previste
Condizioni Particolari (Sempre Operanti)
Validità Territoriale

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

ALCUNI ELEMENTI CRITICI RISCONTRATI:

CIRCOSTANZE, ATTI, FATTI, SITUAZIONI, ELEMENTI ECC. su quasi tutti i contratti analizzati mancano le relative Definizioni lasciando così l'Assicurato in balia della Compagnia in fase di sinistro.

FRANCHIGIE E SCOPERTI parte del danno, espressa in cifra fissa la prima e in percentuale la seconda, che rimane a carico dell'Assicurato

VALIDITA' TEMPORALE COPERTURA RC PROFESSIONALE

Periodo di validità della copertura



Periodo di accoglimento delle richieste di risarcimento

RETROATTIVITÀ non tutti i contratti la prevedono e, se presente, limitata ad un determinato periodo

POSTUMA PER CESSAZIONE ATTIVITA': non tutti i contratti la prevedono e, se presente, con premio non determinato

**I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA**

ALCUNI ELEMENTI CRITICI RISCONTRATI:

DANNI PATRIMONIALI per danno patrimoniale si intende il pregiudizio economico inerente la sfera patrimoniale di Terzi; tali danni, se presenti si trovano spesso limitati solo ad alcune tipologie di eventi. Alcuni esempi:

ESEMPIO DI GRIGLIA DI CONFRONTO FRA LE VARIE COMPAGNIE

Presenti solo con garanzia B) e C) da 275.000 a 525.000 secondo il massimale scelto e limitata a solo alcuni casi.	Perdite Pecuniarie limitate solo ad alcuni casi e con applicazione di scoperto e/o franchigia. Massimo risarcimento 1/3 del massimale assicurato.	Limitato ad alcuni casi e con massimale pari ad Euro 250.000,00	Presenti, ma limitate ad alcuni casi e con massimali ridotti.	Presenti, ma limitati ad alcuni casi e con massimali ridotti e ulteriori franchigie e scoperti. Esempio: -D.Lgs. 81/2008 : 5% massimale massimo 50.000,00	Perdite pecuniarie limitate al 30% del massimale con massimo risarcimento di Euro 258.300	Limitati solo ad alcuni casi e con 1/3 del massimale con scoperto 10% minimo 10.000	Limitati ad 1/3 del massimale con il limite di Euro 250.000,00
---	--	---	--	--	---	--	--

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

ESIGENZE VERIFICATE:

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- solo primarie Compagnie;
- il testo deve essere di facile lettura, più ampio possibile e trasparente;
- economicità: ricerca di un prezzo che garantisca, sia un ottimo livello contrattuale, sia una continuità assicurativa nel tempo dell'iniziativa (*giusto rapporto qualità/prezzo*).

SERVIZI RICHIESTI:

- assistenza nell'acquisto e gestione del contratto;
- affiancamento nella gestione dei sinistri;
- disponibilità a presentare/promuovere i nuovi prodotti nelle sedi opportune;
- monitorare nel tempo l'andamento dell'iniziativa e del mercato assicurativo di riferimento e riportare i dati necessari alla Federazione stessa (analisi dei sinistri /premi);
- F.A.Q. : inserimento sul sito dei quesiti più frequenti, con le relative risposte.

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

PRINCIPALI OBIETTIVI TECNICI PERSEGUITI RC PROFESSIONALE:


- ATTIVITÀ ASSICURATE:** tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione degli Architetti;
- ✓ **PERSONE ASSICURATE:** l'assicurato e/o eventuale Studio Associato;
 - ✓ **FORMA CONTRATTUALE:** Claims Made (*il momento del sinistro coincide con la richiesta del risarcimento presentata all'assicurato da parte del danneggiato*);
 - ✓ **RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA:** almeno fino a 10 anni;
 - ✓ **ULTRATTIVITÀ' (Garanzia Postuma)** in caso di morte dell'assicurato e/o a seguito di cessazione dell'attività, possibilità di estendere il periodo di efficacia della garanzia anche per eventuali richieste danni pervenute dopo la cessazione dell'attività;
 - ✓ **FRANCHIGIE:** più basse di quelle praticate dal mercato assicurativo di riferimento;
 - ✓ **PREMIO:** nessuna regolazione, e premio possibilmente determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente;
 - ✓ **DANNI CORPORALI E MATERIALI:** senza riduzione del Massimale scelto, come a volte il mercato propone;
 - ✓ **DANNI PATRIMONIALI:** compresi (*per danno patrimoniale si intende il pregiudizio economico inerente la sfera patrimoniale di Terzi*);
 - ✓ **D. Lgs. 626/94 - 494/96 (oggi D.Lgl. 81/2008):** a massimale pieno;
 - ✓ **ESTENSIONE AI DANNI DA INTERRUZIONE /SOSPENSIONE ATTIVITÀ' DI TERZI:** compresi
 - ✓ **ESTENSIONE ALLA MANCATA RISPONDEZZA DELL'OPERA:** compresi
 - ✓ **VALORE DELLE OPERE:** nessuna limitazione;
 - ✓ **RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO DIPENDENTI;**
 - ✓ **GARANZIA MERLONI:** prestata come estensione alla polizza a costi predefiniti.

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

ESTRATTO DEL MODULO DI OFFERTA

<p>1. Relativamente alla Responsabilità Civile verso i Prestatori d'opera, compreso danno biologico, Vi preghiamo di confermare il massimale richiesto, oppure di indicare quello per Voi concedibile:</p>	<p>Confermare limite richiesto AIB:</p> <p><input type="checkbox"/> Confermiamo € 1.000.000,00</p>	<p>Indicare il limite per voi concedibile</p> <p><input type="checkbox"/> € _____,00</p>
<p>2. Relativamente alla garanzia "Mancata rispondenza dell'opera", Vi preghiamo di confermare il limite richiesto, oppure di indicare quello per Voi concedibile:</p>	<p>Confermare limite richiesto AIB:</p> <p><input type="checkbox"/> confermiamo Limite</p>	<p>Indicare la percentuale per voi concedibile</p> <p><input type="checkbox"/> _____%</p>
<p>3. Vi preghiamo di confermare il limite richiesto, oppure di indicare quello da Voi concedibile per la garanzia "Retroattività:"</p>	<p>Confermare impostazione chiesta da AIB:</p> <p><input type="checkbox"/> Illimitata</p>	<p>Indicare il limite per voi concedibile:</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>
<p>4. Garanzia "Danni all'opera":</p>	<p>Confermare limite previsto da AIB:</p> <p><input type="checkbox"/> Confermiamo</p>	<p>Indicare il limite per voi concedibile:</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>

**PRINCIPALI DIFFICOLTA'
RISCONTRATE NEL PROPORRE LA CONVENZIONE
AL MERCATO ASSICURATIVO**

- 1. mancanza di una statistica sinistri;**
 - 2. proporre una convenzione senza vincoli di adesione;**
 - 3. diffidenza del mercato assicurativo nel stipulare convenzioni per tali rischi.**
- 

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

IL MERCATO ASSICURATIVO INTERESSATO ALLA QUOTAZIONE

(Rating Standard & Poor's del 31-08-2010)

1. **Allianz** (*Allianz Ras e Allianz Lloyd Adriatico*): rating AA
2. **Assitalia** : rating AA-
3. **Axa** rating AA
4. **Chartis** rating A+
5. **Fondiarìa – Sai** (*Divisione Sai – Divisione Fondiarìa – Milano Ass.ni – Previdente – Nuova MAA*) rating AA-
6. **Generali**: rating AA-
7. **Lloyd' of London** : rating A+
8. **Reale Mutua**: non certificato da Standard & Poor's
9. **Italiana Assicurazioni**: non certificato da Standard & Poor's
10. **Rsa**: rating A
11. **Zurich**: rating AAA


COMPAGNIE SPECIALIZZATE NEL RAMO TUTELA LEGALE:

12. **Filodiretto** : non certificato da Standard & Poor's
13. **Roland**: rating BBB
14. **Europ Assistance**: non certificato da Standard & Poor's

I RISULTATI DELL'INDAGINE PROMOSSA DALLA
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, P., P., E C. DELLA TOSCANA

OTTENUTE LE QUOTAZIONI E SELEZIONATO IL PRODOTTO, QUEST'ULTIMO È STATO
POI

**CONFRONTATO CON LE POLIZZE OFFERTE DALLE
PRINCIPALI COMPAGNIE DEL MERCATO DI
RIFERIMENTO**



IN CONCLUSIONE

Gli accordi convenzionati, cui accennano i testi legislativi sulla riforma, sono strumenti già abbondantemente sperimentati e non sono comunque sufficienti a superare le problematiche prima evidenziate.

In definitiva, con particolare riguardo per le professioni tecniche a cui apparteniamo, risulta fondamentale l'istituzione di un

OSSERVATORIO SINISTRI,

base efficace di un mercato libero e trasparente e necessario per la predisposizione di una

POLIZZA CON UN LIVELLO DI GARANZIA MINIMA,

direttamente relazionata alle responsabilità derivanti per legge ai professionisti, ineludibile e derogabile dalle compagnie solo con proposte migliorative (in particolar modo riguardo a massimali, franchigie, servizi, ecc.);

**CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI –
PIANIFICATORI – PAESAGGISTI - CONSERVATORI**

Roma, 10-11 maggio 2012

Al C.N.A.P.P.C.

Agli Ordini Provinciali

Loro Indirizzi

SINTESI

dei lavori della Conferenza

Roma, 10-11 maggio 2012

Giovedì 10 e venerdì 11 maggio si è svolta a Roma, presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il seguente ordine del giorno:

Giovedì 10 maggio:

1. Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta
2. Riforma delle professioni
 - 2.1 Relazione del Presidente Nazionale, Leopoldo Freyrie
 - 2.2 Illustrazione dell'attività svolta dalla Delegazione Consultiva:
 - Formazione professionale continua e tirocinio;
 - Deontologia;
 - Contratti, assicurazioni, società tra professionisti;
 - 2.3 Dibattito e approfondimenti
3. Rinnovo Ufficio di Presidenza
 - Presentazione candidature
 - Votazione
4. Varie ed eventuali

Venerdì 11 maggio:

5. Comunicazioni
6. Prosecuzione dibattito e approfondimenti
7. Conclusioni del Presidente Leopoldo Freyrie

Sono presenti n° 156 delegati in rappresentanza di n° 94 Ordini Provinciali e 3 Federazioni/Consulte.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO

Punto 1 – Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta

Apri i lavori l'Ufficio di Presidenza invitando il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, Andrea Sisti e il Direttore del MAXXI, Margherita Guccione, a portare il saluto.

Andrea SISTI – Presidente Nazionale Dottori Agronomi e Forestali

Ringrazia per l'invito. Evidenzia la collaborazione in atto, in particolare con Architetti, Ingegneri e Geologi per contrastare le azioni di riforma delle professioni, da parte del Governo, che agisce a singhiozzo, senza una meta precisa.

Sottolinea che le professioni intellettuali non sono una risorsa, ma, la risorsa, indispensabile per lo sviluppo del Paese; sottolinea inoltre che il sistema ordinistico deve fornire una spinta maggiore nei diversi settori per riprendere a correre e per essere maggiormente ascoltati.

Margherita GUCCIONE – Direttore del MAXXI

Esprime la propria felicità di ospitare la Conferenza degli Ordini degli Architetti considerata la specificità del Museo, la cui attività è incentrata sulla contemporaneità e ricerca architettonica. Auspica che questa esperienza possa ripetersi molte volte.

Dichiara la disponibilità per la giornata di venerdì di organizzare una visita guidata al Museo.

Fulvio FRATERNALI – Ufficio di Presidenza

Legge un appello degli architetti italiani per il sostegno al MAXXI (allegato n° 1), che viene approvato per acclamazione.

NOMINA DEL PRESIDENTE DI SEDUTA

L'Ufficio di Presidenza, secondo i principi di rotazione quando la Conferenza si svolge a Roma, propone Stefano Alletto, Presidente dell'Ordine di Caltanissetta, quale Presidente della Conferenza.

La proposta viene approvata per acclamazione.

Stefano ALLETTO

Ringrazia la Conferenza e dà avvio ai lavori invitando ad intervenire il Presidente del Consiglio Nazionale Leopoldo Freyrie.

Leopoldo FREYRIE

Puntualizza che la scelta del MAXXI, quale sede della Conferenza, non è casuale.

In un periodo di decreti e decretini, di lettura del "Sole 24 ore" e "Italia Oggi" piuttosto che di riviste di architettura, è stato scelto il MAXXI, luogo di cultura architettonica, anche per dare un messaggio all'esterno che non ci siamo dimenticati di essere architetti.

Ricorda che è trascorso un anno dalla Conferenza del 28 maggio 2011 in occasione della quale il Nuovo Consiglio Nazionale assumeva una serie di impegni di politica professionale. Rimanda alla "Relazione del Presidente" (allegato 2) per una lettura del bilancio di quanto fatto nell'anno trascorso; un anno intenso, faticoso, ma anche entusiasmante; un anno caratterizzato da sostanziali riforme del nostro mestiere.

Ricorda che, come si evince dalla recente indagine commissionata al CRESME, negli ultimi tre anni l'edilizia ha perso 170.000 addetti, e che il fatturato è diminuito di oltre il 30%.

Ringrazia la Conferenza perché in questi dodici mesi abbiamo lavorato positivamente assieme, nonostante fossimo reduci da una campagna elettorale particolarmente accesa.

Sottolinea che, grazie al lavoro corale, anche con posizioni critiche, ma costruttive, i risultati di questa sinergia cominciano a notarsi anche all'esterno; è cambiato il sistema di relazioni, siamo usciti dalla gabbia della autoreferenzialità: oggi parliamo alla politica tutta, non più attraverso contatti "di corridoio", ma ufficialmente, esprimendo apprezzamento per le iniziative positive, ma anche criticando aspramente quelle negative; evidenzia che qualche politico all'inizio si è offeso, ma poi ha imparato ad apprezzare la nostra coerenza. Sottolinea l'importanza fondamentale di creare sinergie, non solo con le professioni in generale e quelle tecniche in particolare, ma anche con gli altri attori della filiera della Costruzioni.

Ricorda il progetto "RI.U.SO.", che non contiene solo proposte di architettura, ma anche una verifica seria e puntuale della situazione reale del Paese accompagnata dall'indicazione di strumenti, risorse e potenzialità per il suo sviluppo.

Evidenzia che l'alleanza con ANCE e Legambiente e le strette relazioni avviate con ANCI, Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, ACRI, ecc., hanno contribuito ad ottenere che il Ministro Passera inserisse il programma di rigenerazione nel Documento di Economia e Finanza, ora all'esame della Camera e l'avvio di un tavolo sulla città a cui parteciperemo.

Aggiorna in merito alla Riforma, costituita da tanti pezzi di un disegno spesso confuso; metà è già legge, l'altra metà aspetta un decreto che non arriva, in particolare in merito a:

- parametri economici per misurare il valore dell'attività professionale;
- società tra professionisti.

Contemporaneamente il Governo sta predisponendo ulteriori atti legislativi assolutamente negativi per i professionisti e cioè:

- il tentativo di abolire il valore legale del titolo di studio;
- l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei collaboratori iscritti all'Albo che lavorano con partita IVA;
- l'obbligo di compilare i bilanci per competenza anziché per cassa, costringendo i professionisti a pagare l'IVA anche se il cliente non ha ancora pagato.

Ricorda che il 15 maggio a Roma, su iniziativa dell'ANCE, si svolgerà una manifestazione di grande portata mediatica per sensibilizzare anche l'opinione pubblica in merito agli inaccettabili ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione invitando chi può a partecipare e/o a contattare ANCE territoriali per associarsi all'iniziativa.

Esprime preoccupazione e la necessità di alzare la voce perché i pagamenti avvengono in tempi medi superiori ai sei mesi, nonostante la Direttiva Europea preveda l'obbligo di pagamento entro 60 giorni, costringendo molti studi a chiudere.

Evidenzia che all'interno della riforma esistono ampi spazi di autoregolamentazione che dobbiamo occupare per innestare, nel confuso processo normativo, un tasso di innovazione etica e qualitativa, al servizio dei cittadini.

Fa presente che la prossima settimana potrebbe essere emanato il decreto sui parametri e, subito dopo, quello sulle società.

Fa presente, inoltre, che il testo di quest'ultimo decreto risulta assolutamente secretato, non nascondendo la preoccupazione in merito a notizie di stampa riportanti l'ipotesi che il socio di capitale, in contrasto con il comma 6 dell'art. 10 della L. 183/2011, come modificato da ultimo dall'art. 9bis della L. 27/2012, possa partecipare a più società.

Ricorda l'imminente importante appuntamento di Festarch (Perugia 7 ÷ 10 giugno), al quale sono invitate larghe rappresentanze di tutti i Consigli degli Ordini, sottolineando che da quest'anno siamo coproduttori di Festarch e che il primo giorno (7 giugno) sarà dedicato a RI.U.SO. c/o il Teatro Pavone (5 ÷ 600 posti).

Annuncia che proprio ieri il Consiglio Nazionale ha deliberato definitivamente la fondazione del Centro Studi che, a breve, comincerà a funzionare, coinvolgendo anche la Conferenza, coerentemente con gli impegni assunti in campagna elettorale.

Ricorda due Presidenti a cui abbiamo voluto bene, e che hanno dato tantissimo alla comunità degli architetti, scomparsi in questi giorni, Fabrizio Gagliardi, Presidente dell'Ordine di Asti, e Emiliano Campari, Presidente dell'Ordine di Cremona.

Rammenta infine che la prossima settimana è in programma l'audizione presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato (d.d.l. 1865 "Vicari"), in merito alle competenze dei geometri, preannunciando la più chiara e risoluta contrarietà al disegno di legge in quanto la proposta è inaccettabile sotto tutti i punti di vista e in contrasto con le direttive e risoluzioni comunitarie in materia di architettura e di urbanistica per le quali è richiesta una laurea magistrale; inoltre perché è contraddittoria con l'esigenza, espressa anche nella riforma delle professioni, di innalzare il livello di conoscenze tecniche dei professionisti e non di abbassare la soglia delle loro competenze.

Sottolinea che non rivendichiamo diritti ma capacità di risolvere i problemi del paesaggio, dell'architettura e dell'habitat.

Presidente - Stefano ALLETTO

Non essendoci richieste di chiarimenti passa la parola ad Antonio Bugatti per l'illustrazione dell'attività svolta dal gruppo di lavoro della Delegazione Consultiva in merito a "aggiornamento e sviluppo professionale continuo e tirocinio".

Antonio BUGATTI – Ufficio di Presidenza

Dopo aver ringraziato i componenti del gruppo di lavoro della Delegazione e quanti, in questi due anni hanno fornito il proprio contributo, illustra sinteticamente la bozza di regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (allegato n° 3).

Ricorda la trasversalità dei temi trattati nei tre gruppi di lavoro della Delegazione e la conseguente necessità di un confronto incrociato dei rispettivi temi.

Glauco PROVANI – Presidente Ordine di Terni

Evidenzia di essere iscritto all'Ordine da 44 anni e di non concordare in merito all'obbligatorietà, seppur ridotta al 50%, dell'aggiornamento professionale anche dopo 35 anni di iscrizione; a tale scopo ricorda che, ad esempio, il regolamento dei geometri esonera dall'aggiornamento chi ha più di 25 anni di iscrizione all'Albo.

Alberto GRI – Presidente Ordine di Pordenone

Ritiene importante, specie per le regioni di confine con altri stati, definire, nel regolamento, come regolare e organizzare la formazione anche all'estero.

Claudio GIBERTONI – Presidente Ordine di Modena

Sottolinea che la documentazione è stata consegnata solo questa mattina, esprimendo in merito al regolamento, dopo una prima sommaria lettura, forti perplessità, con particolare riferimento all'attribuzione o meno dei crediti formativi che, a suo giudizio dovrebbero essere estesi anche all'attività di Direzione Lavori ed esclusi per la partecipazione a commissioni varie.

Antonio GATTO - Presidente Ordine di Venezia

Ringrazia il gruppo di lavoro per l'attività svolta; ribadisce che si tratta di un progetto in progress, che sarà perfezionato sulla scorta delle indicazioni condivise dalla Conferenza.

Ricordando di essere iscritto all'Ordine da quasi trent'anni, ritiene comunque indispensabile l'aggiornamento professionale, a prescindere dall'età.

Invita a una rapida definizione del progetto ed all'avvio della sperimentazione senza ricercare la perfezione, ma prevedendo eventuali assestamenti in corso d'opera.

Mario PERINI – V. Presidente Ordine di Firenze

Evidenzia alcuni punti che, a suo giudizio, necessitano di ulteriori approfondimenti:

- 1° allo scopo di evitare criticità conseguenti alla possibilità di avere offerte formative validate sia a livello nazionale che territoriale, ritiene più opportuno un controllo centralizzato;
- 2° criticità derivanti da autocertificazioni che comportano eventuali sanzioni, solo ex post;
- 3° opportunità di ripensare al peso dei crediti, con particolare riguardo ai Corsi Formativi Abilitanti relativamente ai quali, otto ore di lezione, valgono meno della partecipazione ad una fiera.

Esprime perplessità, inoltre, nell'assegnazione di crediti alla docenza ed ai membri di Commissione.

Giancarlo CACCIATORI – Presidente Ordine di Massa Carrara

Evidenzia che l'aggiornamento professionale è sempre relativo a temi modificativi della situazione preesistente; quindi deve necessariamente interessare i giovani architetti, ma anche i meno giovani e conseguentemente ritiene debba essere obbligatorio per tutti.

Non concorda con gli "sconti" per chi svolge un'altra attività (docente universitario).
Ritiene che i corsi dovrebbero essere a costo zero.

Arnaldo TOFFALI – Presidente Ordine di Verona

Chiede se il regolamento, una volta licenziato, verrà poi sottoposto alla verifica di qualche esperto in materia di formazione.

Ritiene che un'ora di convegno culturale non possa avere lo stesso peso di un'ora di convegno specifico su temi scientifici. Propone conseguentemente di disaggregare la convegnistica in tre sottogruppi con pesi differenziati, uno di natura tecnico-giuridica, uno di natura professionale-scientifica e uno di natura culturale.

Elvio Cecchini – Presidente Ordine di Lucca

Precisa di parlare a titolo personale. Ricorda di avere già affermato che l'aggiornamento fa parte dell'etica professionale e che, conseguentemente, non è possibile esercitare la professione senza aggiornarsi.

Esprime sorpresa e preoccupazione per l'appesantimento burocratico della nostra professione generato dal regolamento proposto, analogo a quello che regola il lavoro dei funzionari pubblici.

Sottolinea che non è così che si fa formazione, specialmente in un momento di crisi come quello attuale, in cui si va verso l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Sottolinea inoltre che il regolamento non riconosce alcun credito nei confronti della qualità del lavoro svolto e neppure nel caso di vincita o segnalazione, nei concorsi di progettazione.

Gabriella ALFANO – Presidente Ordine di Salerno

Esprime soddisfazione perché finalmente gli interenti vengono registrati e quindi è possibile avere a disposizione l'intero dibattito e non soltanto una sintesi limitata.

(Pasquale Felicetti rammenta che le registrazioni delle Conferenze vengono effettuate e messe a disposizione degli Ordini già da un anno e mezzo).

In merito all'aggiornamento professionale propone una fase sperimentale di 6÷12 mesi, dopo la quale effettuare la stesura definitiva del regolamento.

Tra le due opzioni dell'articolo 2 (crediti calcolati su base annuale o triennale) ritiene migliore quella triennale.

Propone di prevedere una offerta di corsi specifici, intensivi, per consentire l'aggiornamento in tempi rapidi per chi rientra dopo la maternità.

Propone inoltre di prevedere una maggiorazione dei crediti per corsi particolarmente utili su temi di specificità territoriale.

Gianfranco CELLAI – Presidente Ordine di Pistoia

Ritiene questa una importante occasione per incentivare il rapporto tra istituzioni professionali e università, considerato che i percorsi di laurea in architettura sono sostanzialmente slegati dal mondo del lavoro.

Ritiene inoltre che i problemi sollevati nel dibattito siano facilmente superabili.

E' dell'avviso che siano da approfondire con urgenza l'individuazione dei percorsi formativi; porta ad esempio quello dei geometri che definisce a livello nazionale, competenze, contenuti e pesi; conseguentemente qualsiasi ente / collegio che vuole proporre progetti formativi deve attenersi a questo modello.

Ritiene il centro studi l'organismo di riferimento più adatto; propone un maggior peso in termini di crediti per i corsi formativi abilitanti.

Paola GIGLI – Presidente Ordine di Arezzo

Fa presente che oggi siamo qui ad analizzare una proposta di regolamento relativa all'aggiornamento professionale in quanto una legge dello Stato ne sta sancendo l'obbligatorietà.

Sottolinea che un regolamento è necessariamente strutturato in un articolato finalizzato a definire le modalità attuative di tale obbligatorietà; è quindi evidente che la bozza proposta non può che parlare di questo.

Ritiene che i corsi formativi abilitanti siano cosa diversa dall'aggiornamento professionale e quindi vadano riconosciuti parzialmente in termini di crediti formativi.

Ricorda che il gruppo di lavoro della Delegazione sta sviluppando anche il tema del tirocinio.

Illustra l'esperienza in atto da un anno nella regione Toscana, dove è stato attivato un tavolo di confronto con l'università, al quale quest'anno hanno partecipato tutti gli Ordini toscani.

Evidenzia la necessità di modificare il D.P.R. 328/01 in merito sia al tirocinio che all'esame di stato.

Non concorda con il documento in materia di tirocinio prodotto dal coordinamento degli architetti junior, in quanto nello stesso non si tiene conto dei limiti di competenze degli iscritti alla sezione B e che, conseguentemente, il tirocinio non può essere il medesimo per entrambe le sezioni.

Sergio TOGNI – Vice-Presidente Ordine di Aosta

Ritiene importante decidere se le materie dell'aggiornamento professionale possano essere scelte liberamente dall'iscritto, in relazione alla propria specializzazione, oppure se va previsto comunque un aggiornamento professionale di tipo generale. Personalmente è dell'idea che finita l'università ognuno possa scegliere liberamente le materie da approfondire in relazione ad proprio settore di specializzazione.

Sandro SAPIA – Presidente Ordine di Aosta

Ritiene non giustificabili le critiche al lavoro svolto dal gruppo di lavoro della Delegazione.

Propone di strutturare il documento prevedendo un articolato a livello strutturale e un allegato con più opzioni.

Sottolinea che non possiamo mettere in discussione ciò che è imposto dalla legge.

Considera importante la capacità di autogestione perché ci rende più credibili anche all'esterno; riuscire a farlo gratis sarebbe molto bello ma, ritiene, anche molto improbabile.

Luigi SCRIMA – Presidente Ordine di Prato

Ringrazia il gruppo di lavoro per l'ottimo lavoro svolto in tempi rapidi.

Reputa importante approfondire le problematiche connesse alla gestione della formazione, la cui complessità comporterà necessariamente anche una revisione organizzativa delle nostre strutture ordinistiche per offrire agli iscritti, possibilmente senza ulteriori costi, una offerta formativa di qualità, decisamente concorrenziale rispetto alle costose strutture esterne. Suggestisce, a tale scopo, di studiare modelli innovativi di aggregazioni ordinistiche e Consiglio Nazionale per offrire l'aggiornamento a costo zero o quasi.

Paolo BELLONI – Presidente Ordine di Bergamo

Esprime apprezzamento per il lavoro svolto che giudica una sintesi equilibrata di tutte le tematiche.

Concorda in merito alla opzione di effettuare corsi on-line.

Ritiene condivisibile l'esonero dall'obbligo dell'aggiornamento per i docenti che insegnano nei corsi nei quali vengono riconosciuti crediti, sottolineando che, comunque, gli esoneri non sono obbligatori.

Riccardo BEDRONE – Presidente Ordine di Torino

Evidenzia che negli interventi precedenti sono state espresse critiche e apprezzamenti; vista la delicatezza della materia, reputa comprensibili le negatività espresse da chi non ha avuto l'opportunità di documentarsi sufficientemente in merito al lavoro svolto.

Considera molto positivo il ruolo assegnato agli Ordini dalla riforma in materia di aggiornamento professionale, ruolo che deve essere assolto nel migliore dei modi e attivato in tempi rapidi perché, in caso contrario, è concreto il rischio di negative intromissioni esterne.

Ritiene che non si possano esprimere critiche in merito al lavoro della Commissione senza conoscere la complessità del dibattito interno alla stessa.

Ringrazia la Commissione che ha ben lavorato e il cui lavoro non è frutto di improvvisazione, ma di approfonditi confronti a partire dal testo base di regolamento predisposto da un gruppo di lavoro dell'Ordine di Padova.

Ricorda che il nostro ambito di riferimento è l'Europa e che quindi l'aggiornamento professionale deve essere finalizzato a consentire agli iscritti di muoversi con più disinvoltura ed autorevolezza in tale ambito.

Giudica opportuno che il regolamento imponga regole limitatamente a chi esercita la professione per non rischiare la cancellazione di una percentuale importante di iscritti che non la esercitano, il cui numero elevato rappresenta comunque una ricchezza dell'Italia.

Considera gli esoneri necessari, ma da calibrare attentamente.

A tal proposito ritiene che i docenti universitari che esercitano anche la libera professione debbano aggiornarsi alla pari degli altri iscritti.

Condivide la libertà di scelta in merito ai settori dell'aggiornamento che però ritiene debba essere guidata e non assoluta. Trattasi in ogni caso di scelte che impongono una riflessione in quanto l'aggiornamento specialistico porta alla rinuncia di altre, diverse, opportunità professionali, con conseguente necessità di ridefinizione, nel tempo, delle competenze al nostro interno.

Ritiene che la formazione dovrà avere costi contenuti, assicurando le migliori prestazioni ai prezzi più bassi e mettendo in comune esperienze e iniziative attraverso l'attivazione di un forte coordinamento.

Reputa importante dedicare obbligatoriamente, parte dei crediti alle materie istituzionali quali deontologia, ordinamento, ecc., da offrire gratuitamente agli iscritti.

Invita ora a concentrarsi sugli aspetti operativi, ragionando nel merito tutti assieme.

Gianni CAVALLERO – Presidente Federazione Piemonte Valle d'Aosta

Concorda quasi integralmente con l'intervento di Bedrone.

Relativamente al problema costi ritiene, sulla scorta delle esperienze effettuate dalla Federazione del Piemonte, che, lavorando a livello regionale, si possano ottenere risultati soddisfacenti per qualità e costi pari a circa un terzo rispetto a quelli di mercato.

Giudica positivamente l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale.

Ricorda che il mancato aggiornamento professionale (art. 5 del regolamento) costituisce non solo violazione di una norma deontologica, ma anche trasgressione a una legge dello Stato; ritiene quindi che questa sia una importante occasione affinché la deontologia diventi uno strumento che ci qualifica.

Auspica che l'obbligatorietà della formazione non subisca la stessa sorte dell'obbligatorietà della PEC, disattesa, senza alcuna conseguenza da circa metà degli iscritti.

Si esprime favorevolmente in merito alla libertà di scelta dei temi dell'aggiornamento, fatta salva l'obbligatorietà dell'aggiornamento sui temi istituzionali.

E' dell'avviso che l'aggiornamento debba essere obbligatorio anche per chi non esercita e senza sconti anche per i docenti.

Walter BARICCHI – Presidente Ordine di Reggio Emilia

Invita, dopo due anni di lavoro, ad arrivare ad una conclusione in tempi rapidi, approvando il regolamento da consegnare al Consiglio Nazionale, per avviare di nostra iniziativa la fase sperimentale, prima che nuove regole ci vengano imposte dall'alto.

Invita inoltre a trasmettere eventuali proposte integrative per iscritto, in tempi rapidi.

Ricorda che il gruppo di lavoro affronterà, a seguire, anche i temi del tirocinio e dell'esame di stato.

Ritiene non opportuno, in questa fase, entrare troppo in contenuti di dettaglio.

Fa presente che la bozza di regolamento è stata strutturata partendo dall'analisi delle esperienze già da tempo attivate dalla maggior parte delle altre professioni intellettuali.

Ritiene che quattro ore all'anno debbano obbligatoriamente essere dedicate ai temi istituzionali e che la fase sperimentale debba avere durata triennale.

Condivide la proposta di Gabriella Alfano di prevedere corsi di recupero post-maternità.

ORE 13,30 ÷ 15,15 - PAUSA PRANZO

ORE 15,15 - RIPRESA DEI LAVORI

Il Presidente Alletto propone di anticipare la discussione del **punto 3 all'o.d.g. "Rinnovo Ufficio di Presidenza"**.

La proposta viene accolta all'unanimità.

Piergiorgio GIANNELLI – Presidente Federazione Emilia Romagna

A nome della Federazione Emilia Romagna presenta una mozione chiedendo di rinviare il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza alla prossima Conferenza, impegnando il tempo oggi a disposizione per la presentazione delle candidature e per la definizione delle modalità di votazione (un voto a testa oppure tre).

Giuseppe CUCCUZZELLA – Presidente Consulta Ordini della Sicilia

Concorda sull'opportunità del rinvio del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da effettuarsi però non in occasione della prossima Conferenza, ma dopo la conclusione dell'eccellente lavoro di coordinamento sui temi oggi in discussione inerenti la Riforma.

Domenico DE CRISTOFARO – Presidente Ordine di Caserta

Condivide la mozione, proponendo però che l'attuale Ufficio di Presidenza rimanga in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Nazionale.

Fabrizio PISTOLESI – Presidente Federazione Lazio

Dichiara che la Federazione del Lazio concorda in merito alla proroga fino alla fine dei lavori in corso sui temi della riforma che dovrebbero concludersi entro il mese di agosto.

Il Presidente Alletto mette in votazione la mozione nei termini proposti dalla Consulta della Sicilia e dalla Federazione Lazio che viene approvata all'unanimità.

Giuliano COLOMBINI

Ritiene il dibattito odierno possa essere una utile occasione anche per la presentazione delle candidature e relative motivazioni, fermo restando il rinnovo a settembre.

Giuseppe FALZEA – Presidente Ordine di Messina

Non concorda con la proposta di Colombini, ricordando che abbiamo appena votato all'unanimità il rinvio a settembre del secondo punto all'o.d.g..

Giuseppe LONGHITANO – Presidente Ordine di Catania

Invita a riconcentrarsi sui temi della riforma in quanto non possiamo permetterci di discutere di poltrone mentre la nave sta affondando.

Massimo ROCCO – Presidente Ordine di Gorizia

Ritiene utile il rinvio della votazione, in quanto in questo momento abbiamo argomenti più urgenti da affrontare.

In merito ai criteri di votazione concorda sulla necessità di discuterne subito, visto che effettivamente su questo punto il regolamento è lacunoso.

Ritiene di fondamentale importanza che al tavolo della presidenza siedano colleghi disposti a lavorare in quantità e qualità.

Sandro SAPIA – Presidente Ordine di Aosta

Esprime dispiacere per non essere riusciti a votare oggi il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che non è un organo di rappresentanza politica, ma bensì un tavolo tecnico-operativo di raccordo tra Conferenza-Delegazione e C.N.A.P.P.C..

Alessandro TASSI CARBONI – Presidente Ordine di Parma

Propone di attribuire a ciascun avente titolo un voto e di scegliere i rappresentanti più adatti a tale funzione a prescindere dalla territorialità.

Glauco PROVANI – Presidente Ordine di Terni

Ritiene importante conoscere preventivamente i candidati, la loro professione e il loro programma; considera non indispensabile la suddivisione territoriale.

Giancarlo CACCIATORI – Presidente Ordine di Massa Carrara

Non concorda sulla opportunità di votare un solo candidato; in assenza di regole, propone di votarne cinque.

Angelo MONTI – Presidente Ordine di Como

Evidenzia che votare è una scelta e, in quanto tale, meccanismo imperfetto, sul quale ogni volta dobbiamo confrontarci; invita ad essere pragmatici partendo dall'esame delle esperienze maturate.

Propone che l'Ufficio di Presidenza raccolga le candidature, verificando almeno 10 giorni prima della Conferenza le relative disponibilità.

Il Presidente Alletto, al termine del dibattito mette in votazione la proposta di assegnare un voto ad ogni avente titolo.

La proposta viene approvata con due soli voti contrari.

Il Presidente riapre la discussione sul 1° punto all'o.d.g. dando la parola a Fulvio Fraternali – Ufficio di Presidenza – quale coordinatore del gruppo di lavoro “deontologia”.

Fulvio FRATERNALI – Ufficio di Presidenza

Ringrazia il gruppo di lavoro e illustra sinteticamente il lavoro fino ad oggi svolto dallo stesso (allegato n° 4).

Evidenzia che finalità della proposta allegata è l'elaborazione di un testo con norme esplicite e chiare da cui emergano tutti i principi fondativi del Codice, in cui doveri, diritti e sanzioni, siano circostanziati e non lascino spazio interpretativo. Per raggiungere questo scopo il gruppo di lavoro ha preliminarmente individuato e definito i sei titoli fondanti, in cui sarà suddivisa la proposta:

1. Coordinamento, collegamento e abrogazione di leggi vigenti;
2. Principi generali – criteri europei – articolato;
3. Individuazione e definizione delle violazioni;
4. Quadro sanzionatorio;
5. Norme e regolamento del “comitato di disciplina”;
6. Riordino delle procedure disciplinari, snellimento e regolamento.

Glauco PROVANI – Presidente Ordine di Terni

Ricordando di aver iniziato ad occuparsi di deontologia nel 1984, invita ad analizzare quanto fatto nel passato; invita inoltre, nella rilettura del testo, a semplificarlo, evitando appesantimenti e bizantinismi, allo scopo di assicurare una chiara lettura delle norme.

Esprime perplessità in merito alla commissione esterna per le difficoltà oggettive di raccordo tra questa e il Consiglio dell'Ordine, anche dal punto di vista logistico nell'ipotesi che la commissione non sia di livello provinciale.

Alberto GRI – Presidente Ordine di Pordenone

Ritiene utile mantenere in capo all'Ordine la prima fase istruttoria, avere il supporto di un giurista, e analizzare quanto avviene negli altri Paesi Comunitari.

Alessandro TASSI CARBONI – Presidente Ordine di Parma

A suo giudizio il modello proposto sconta la paura dell'indipendenza di questa attività; ritiene che gli iscritti debbano esser liberi di decidere da chi farsi amministrare e da chi farsi giudicare; i due organismi potrebbero convivere nella stessa sede, però ciascuno in totale autonomia.

Luciano TELLARINI – Ordine di Bologna

Fa presente che le regole che stanno entrando in vigore sono nuove per tutti e quindi dubita che qualcuno al nostro esterno possa conoscerle meglio di noi. Ricorda un concetto che Nevio Parmeggiani esprimeva spesso *“Il Codice deontologico è un contratto di affidabilità della nostra categoria verso la società”*.

Non concorda in merito all'elezione mediante votazione dell'organo di disciplina, in quanto la selezione deve essere effettuata non sul numero delle preferenze, ma sull'effettiva profonda conoscenza della materia.

Ritiene opportuno porsi l'obiettivo di un codice deontologico condiviso da tutte le professioni dell'area tecnica.

Evidenzia che uno dei nodi più complessi da risolvere è quello relativo alla territorialità dell'organo giudicante: provinciale/regionale/gruppo di Ordini.

Invita tutti a leggere attentamente il documento elaborato dal gruppo di lavoro ed a fornire urgenti contributi.

Gioia GATTAMORTA – Presidente Ordine di Ravenna

Dichiara di essere favorevole all'autonomia dell'organo giudicante rispetto al Consiglio dell'Ordine, pur non nascondendo le complicazioni che questa scelta comporta.

Ritiene che non solo il codice deontologico, ma anche procedure e criteri sanzionatori debbano essere unici, a livello nazionale, con regole certe, essendo il codice deontologico l'unico strumento a garanzia della nostra credibilità.

Bernardino PITTINO – Presidente Ordine di Udine

Evidenzia che uno dei temi della riforma è l'obbligatorietà del contratto professionale in forma scritta; è dell'avviso che la chiarezza dei contratti favorisca una riduzione di almeno il 50% dei contenzioni deontologici.

Eustachio Vincenzo OLIVIERI – Presidente Ordine di Matera

Fa presente che nella società si sente bisogno di etica.

Ritiene che la mancanza di un codice di procedura rende difficile definire le sanzioni e che l'elezione del collegio giudicante sia un meccanismo che non garantisce la terzietà.

Paolo VENTURA – Presidente Ordine di Brescia

Premettendo di aver visto il testo solo oggi, a una prima lettura lo giudica positivamente.

Ritiene che la deontologia debba rimanere all'interno degli Ordini e che il Comitato di disciplina debba essere eletto.

Invita ad approfondire il modello forense.

Antonio GATTO – Presidente Ordine di Venezia

Propone che la Commissione deontologica, che a suo giudizio non può essere eletta da una Assemblea, segua tutto l'iter della pratica deontologica, quantificando anche la sanzione, la emanare però a cura del Consiglio dell'Ordine.

Claudio GIBERTONI – Presidente Ordine di Modena

Sottolinea che le norme deontologiche attuali sono farraginose; ritiene opportuno sottrarre al Consiglio dell'Ordine il giudizio deontologico portandolo all'esterno, per garantire quella oggettività che non siamo in grado di garantire, calandoci molto spesso nella parte dell'iscritto, in quanto nostro collega.

Riccardo BEDRONE – Presidente Ordine di Torino

Dopo una prima, rapida, lettura giudica positivamente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro; propone una riflessione in merito all'opportunità di costituire un unico organo disciplinare a scala regionale per garantire omogeneità di giudizio e riduzione dei costi.

Il Presidente Alletto, terminato il dibattito, passa la parola a Giuseppe Cappochin, quale coordinatore del gruppo di lavoro "contratti, assicurazione, società tra professionisti".

Giuseppe CAPPOCHIN – Ufficio di Presidenza

Considerata l'ora, invita Roberto Ricci, Presidente dell'Ordine di Rimini, a presentare la proposta di contratto professionale elaborata dalla Federazione Emilia Romagna, precisando che tale documento, essendo stato presentato in occasione dell'ultimo incontro della Delegazione, non è ancora stato analizzato collegialmente.

Fa presente che il dibattito sul documento verrà effettuato nella giornata seguente.

Roberto RICCI – Presidente Ordine di Rimini

Illustra il documento elaborato dalla Federazione Emilia Romagna "Incarico per prestazioni professionali dell'architetto" (allegato n° 5).

Punto 4 – Varie ed eventuali (comunicazioni)

Matteo CAPUANI (Consiglio Nazionale) e Claudio PISTOLESI

Comunicano che il Consiglio Nazionale ha predisposto un accesso alla scrivania virtuale per la presentazione on-line delle pratiche edilizie e che tutti i Presidenti possono ritirare c/o il desk all'ingresso le credenziali per l'accesso al portale IM@TERIA.

Evidenziano l'importanza dell'iniziativa, già condivisa con molte regioni italiane, ed i vantaggi derivanti dall'adozione di metodologie telematiche di interazione fra cittadino/professionista e amministrazione in termini di valorizzazione e semplificazione dell'inoltro dei documenti, oltre ad un considerevole risparmio nei costi di produzione, archiviazione e reperimento degli stessi.

VENERDI' 11 MAGGIO - ORE 10,15 - RIPRESA DEI LAVORI

Stefano ALLETTO – Presidente

Apri i lavori della seconda giornata invitando il Presidente Leopoldo Freyrie ad effettuare alcune comunicazioni.

Leopoldo FREYRIE – Presidente del Consiglio Nazionale

Annuncia:

1. che verosimilmente la prossima settimana il Ministero della Giustizia dovrebbe varare i "parametri" sostitutivi della tariffa professionale, sostanzialmente definiti sulla scorta del lavoro svolto da architetti, ingegneri e altre professioni tecniche. Precisa che tali parametri hanno come riferimento il sistema tedesco semplificato; ricorda la libertà di definire consensualmente con la committenza il criterio di determinazione dell'onorario e quindi anche l'utilizzo dei nuovi parametri;
2. che il Ministero delle Infrastrutture, come promesso dal Ministro Passera lo scorso 3 aprile a Roma, in occasione del Convegno organizzato da Ance assieme a C.N.A.P.P.C. e Legambiente nell'ambito di RI.U.SO., ha deciso di attivare il tavolo sul Piano per le città, per trasformare le aree urbane degradate in zone rivitalizzate socialmente ed economicamente;

3. che, in merito all'obbligo di assumere a tempo indeterminato i collaboratori iscritti all'Albo che lavorano con P. IVA, grazie al serio e intenso lavoro svolto dal Consiglio Nazionale, il Governo ha dovuto modificare il progetto di legge e, dalla lettura degli emendamenti, ora in Parlamento, sembra che si vada verso una esclusione dei nostri iscritti dalla norma.

ULTERIORI COMUNICAZIONI:

Simone COLA – Consigliere Nazionale

Comunica l'attivazione a breve, per valorizzare la professionalità degli architetti italiani, del programma See Arch, il data base degli architetti italiani, strumento utile per le scelte dei professionisti, da parte dei potenziali committenti, sulla base della loro capacità e merito.

Rino LA MENDOLA – Vice Presidente Nazionale

Illustra il progetto per l'istituzione di Presidi Regionali e di Protezione Civile presso gli Ordini Provinciali e/o presso le Federazioni / Consulte regionali degli Ordini (allegato n° 6). Aggiorna in merito all'attività del C.N.A.P.P.C. in materia di "parametri tariffari" e di lavori pubblici ed in particolare del costruttivo confronto in atto con l'Autorità di vigilanza per la ricerca di diverse modalità di affidamento di incarichi, considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della L. 27/2012, sono state abrogate le tariffe professionali dalle prestazioni regolamentate dal sistema ordinistico, in palese violazione dell'art. 255 del Codice Appalti che stabilisce che ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulla materia dallo stesso disciplinata, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Evidenzia il rischio di blocco totale degli affidamenti degli incarichi pubblici visto che almeno 40÷50 articoli del codice e del regolamento fanno riferimento alla tariffa professionale.

Pasquale FELICETTI – Tesoriere del Consiglio Nazionale

Comunica che il bilancio preventivo del Consiglio Nazionale, coerentemente con gli impegni assunti in campagna elettorale, per la prima volta, nella logica di collaborazione e trasparenza nei confronti della Conferenza, è stato pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale.

Pasquale FELICETTI – Tesoriere del Consiglio Nazionale

Comunica che il bilancio di previsione 2012 del Consiglio Nazionale, coerentemente con gli impegni assunti in campagna elettorale e nella logica di collaborazione e trasparenza nei confronti della Conferenza e degli iscritti è stato pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale ed è liberamente consultabile assieme alla relazione del Tesoriere e e di quella dei Revisori dei Conti.

Le politiche di bilancio vogliono essere coerenti con gli impegni assunti in favore della promozione del nostro mestiere e dell'Architettura.

Nico PODESTA' – Consigliere Nazionale

Annuncia l'organizzazione della seconda edizione del premio Raffaele Sirica, con decorrenza 28 maggio; precisa che al tema della sicurezza sono stati aggiunti quelli della rigenerazione urbana e della sostenibilità.

Ricorda l'impegno del Consiglio Nazionale in merito all'Expo 2012 in Corea, attraverso la selezione di progetti italiani di eccellenza sul tema del waterfront che saranno esposti all'interno del padiglione Italia.

Al termine delle comunicazioni si riprende l'illustrazione ed il dibattito interrotto la sera precedente in merito a "contratti, assicurazione, società tra professionisti".

Giuseppe CAPPOCHIN – Ufficio di Presidenza

Ringrazia a nome dell'Ufficio di Presidenza la Conferenza per gli attestati di stima espressi nella giornata precedente.

Ricorda che in occasione dei lavori della Delegazione del 29 marzo u.s. è stata decisa la formazione di tre gruppi di lavoro sui temi ieri e oggi in discussione e che a tale scopo la Delegazione si è riunita il 12-19 e 26 aprile, continuando anche successivamente fino all'ultimo momento ad affinare i documenti.

E' per questo che non è stato possibile trasmetterli, come prassi, con congruo anticipo, cosa che certamente sarà fatta dopo la rivisitazione degli stessi da parte della Delegazione, conseguente ai contributi e valutazioni espressi dalla Conferenza.

Riprendendo il tema del contratto avviato a chiusura dei lavori della giornata precedente, ricorda che il documento illustrato da Roberto Ricci non è ancora stato discusso dal gruppo di lavoro e quindi, sottolineando l'ottimo lavoro svolto dalla Federazione Emilia Romagna, illustra alcune personali proposte di modifica/integrazione (allegato n° 7).

Giorgio PARODI – Presidente Ordine di Genova

Ritiene importante prevedere l'aggiornamento del compenso nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche/normative, durante lo svolgimento dell'incarico, adeguandolo alle eventuali prestazioni aggiuntive richieste, non ipotizzabili in sede di sottoscrizione del contratto.

Bernardino PITTINO – Presidente Ordine di Udine

Relativamente alla scheda delle prestazioni, propone di aggiungere una terza colonna relativa alle ulteriori prestazioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo, da effettuarsi a cura di altri professionisti.

Propone inoltre di prevedere in contratto l'importo presunto del costo dell'opera e di predisporre uno schema tipo di contratto afferente prestazioni tra professionisti.

Walter BARICCHI – Presidente Ordine di Reggio Emilia

Propone che, relativamente all'art. 15 "controversie e foro competente", venga previsto, in prima istanza, l'istituto della mediazione civile, per la risoluzione della controversia.

Mario PERINI – V.Presidente Ordine di Firenze

Fa presente che, anche a fronte di una eventuale dichiarazione liberatoria del committente, l'esonero da responsabilità civile e penale del Direttivo dei Lavori non è ammissibile in quanto in contrasto con l'art. 29 del D.P.R. 380/01.

Relativamente alla responsabilità in merito alla documentazione dello stato di fatto ritiene che la stessa debba essere in capo al committente, fatta salva l'ipotesi che una non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi generi una potenzialità edificatoria, altrimenti non consentita; in questo caso la responsabilità va posta in capo al professionista.

Ermelinda DI PORZIO – Ordine di Napoli

Esprime apprezzamento per il lavoro svolto; considera di fondamentale importanza che il contratto tuteli con equilibrio i legittimi interessi della categoria, ma anche quelli altrettanto legittimi della committenza.

Ritiene che alcuni punti della proposta rappresentino delle eccezioni, rispetto ad un'ipotesi di contratto standard e che pertanto dovrebbero essere elencati a parte, come suggerimenti facoltativi; tra questi ad esempio:

- la maggiorazione del 25% per interruzione di incarico;
- la maggiorazione del 10% al capogruppo.

Concorda con Baricchi in merito alla priorità della mediazione civile in caso di contenzioso.

Terminato il dibattito in merito alla esemplificazione del contratto professionale viene illustrato il secondo tema affrontato dal gruppo di lavoro, relativo al "regolamento per le società professionali".

Giuseppe CAPPOCHIN – Ufficio di Presidenza

Fa presente che, secondo notizie di stampa, potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già entro il mese di giugno il decreto con il regolamento per le società tra professionisti (S.T.P.). Secondo tali notizie il Ministero della Giustizia avrebbe infatti già consegnato una bozza di articolato al Ministero dello Sviluppo Economico, che sarebbe attualmente allo studio dei tecnici del Ministero.

Secondo la bozza del Regolamento i soci di solo capitale potranno avere partecipazioni a più società tra professionisti, mentre questi ultimi potranno prendere parte a una sola S.T.P..

Giudica molto preoccupante che proprio dal Ministero della Giustizia venga la proposta di smantellare uno dei cardini delle Società tra professionisti, sancito dal comma 6 dell'art. 10 della L. 183/2011, come modificato dall'art. 9 bis della L. 27/2012 e cioè "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società". La legge non prevede deroghe a tale incompatibilità e i regolamenti hanno il compito di dare attuazione pratica alle leggi, ma non di stravolgerne i principi.

La possibilità offerta ai soli soci di capitale di avere partecipazioni in più S.T.P. verrebbe giustificata in quanto, in questo modo, il socio di capitale, esempio una banca, potrebbe conferire risorse a più S.T.P.. E' questa una giustificazione inaccettabile, in quanto è di tutta evidenza che una banca non è interessata ad elargire denaro entrando in una società quale socio di minoranza; se passa questa ipotesi sarà la banca stessa che potrà costituire "n" società di professionisti, di cui diventerà l'unico anello di congiunzione e di fatto il padrone delle "n" società di cui avrà il pieno controllo.

Ritiene che se dovesse passare questa norma a livello di regolamento, rappresenterebbe una situazione ancora peggiore dell'ipotesi iniziale, senza limiti di capitale esterno, ma comunque con possibilità di costituire una sola società, generando grandi trust, controllati dalla finanza e, perché no, anche dalla mafia.

Leopoldo FREYRIE – Presidente Consiglio Nazionale

Su questo tema specifico, condividendo la preoccupazione già manifestata nell'intervento di apertura del giorno precedente, legge un comunicato stampa del C.N.A.P.P.C. (allegato n° 8) proponendone la sottoscrizione da parte della Conferenza.

La Conferenza aderisce per acclamazione.

Viene quindi presentato il terzo tema affrontato dal gruppo di lavoro relativo all'assicurazione professionale.

Giuseppe CAPPOCHIN – Ufficio di Presidenza

Illustra sinteticamente il lavoro svolto e cioè la redazione di un quadro di raffronto tra convenzioni stipulate da Inarcassa, Federazione del Piemonte e Valle d'Aosta, Federazione della Toscana, Ordine di Bologna e Ordine di La Spezia (allegato n° 9).

Comunica che negli ultimi giorni è pervenuta anche la convenzione stipulata dall'Ordine di Avellino che andrà ad integrare il quadro di raffronto.

Invita Pasquale Felicetti ad approfondire l'illustrazione del lavoro svolto.

Pasquale FELICETTI – Tesoriere Consiglio Nazionale

Ringrazia l'Ufficio di Presidenza e il Presidente Alletto per l'ottimo livello della Conferenza.

Ripercorre il lavoro fino ad oggi svolto dal gruppo di lavoro sullo specifico tema, a partire dalla raccolta delle esperienze già maturate da Inarcassa, Federazioni e Ordini e dalla redazione del quadro di raffronto delle voci più importanti e cioè: tipologia di assicurazione, oggetto dell'assicurazione, retroattività, esclusioni, premio, massimali – franchigie – scoperti, vertenze del danno e riferimenti compagnia assicuratrice.

L'obiettivo del lavoro in corso è la definizione di un capitolato tipo estrapolando dal quadro di raffronto le migliori condizioni, in termini di chiarezza, copertura del rischio, massimali, prezzo, ecc., della polizza, allo scopo di consentire al C.N.A.P.P.C. di affrontare la negoziazione delle condizioni generali della medesima, partendo da una base di eccellenza, condivisa dalla Conferenza.

Evidenzia che dal confronto effettuato emerge che le compagnie di assicurazione interessate sono solo quelle inglesi, peraltro con prodotti di buon livello, mentre sono del tutto assenti le compagnie di assicurazione italiane. Sarà impegno del gruppo stimolare il mercato delle assicurazioni alle nuove prospettive che derivano dalla entrata in vigore della legge sulla obbligatorietà della assicurazione di responsabilità civile professionale che riguarderà milioni di professionisti.

Ringrazia Silvio Merra, della struttura del CNAPPC, per il prezioso lavoro svolto di analizzando le condizioni di polizza tra vari esempi sul mercato.

Alessandro BALDI – Ordine di Firenze

Presenta l'esperienza effettuata in Toscana, premettendo che il mercato in generale è molto difficile e che quello italiano non è pronto in quanto restio a lavorare con condizioni poste da noi.

Evidenzia che il mercato non è trasparente in quanto non si conosce l'entità dei sinistri, in merito ai quali, a fronte di esplicita richiesta, non è stata fornita alcuna risposta.

Ritiene importante creare un osservatorio dei sinistri, in quanto solo conoscendone i dati sarà possibile un mercato trasparente.

Illustra il percorso del lavoro svolto (allegato n° 10).

Comparando quanto offerto dal mercato è stato redatto un capitolato e ipotesi di polizza, richiedendo, tra l'altro:

- che il reclamo debba essere scritto e non verbale;
- che i tempi per denuncia del sinistro fissati dal Codice Civile in 3 giorni vengano portati a 10 giorni;
- che l'assicurazione copra tutto (all risk) fuorché quello che viene esplicitamente escluso;

- che nell'ipotesi di cambio di compagnia, debba essere garantita la copertura della responsabilità decennale.

Evidenza che su 14 primarie compagnie interpellate solo i Lloyd's hanno accettato le condizioni suddette, altre due hanno risposto formulando un proprio testo, tutte le altre non hanno risposto.

Bernardino PITTINO – Presidente Ordine di Udine

Ritiene che i rischi possano essere diversi sia in relazione alle aree geografiche, sia in relazione alla tipologia di prestazioni.

Evidenza altre problematiche da affrontare quali le prestazioni svolte da colleghi per altri colleghi e prestazioni occasionali.

Antonio BUGATTI – Ufficio di Presidenza

Sottolinea il gran lavoro svolto nelle due giornate.

Invita tutti a fornire contributi in merito ai temi trattati, possibilmente entro 10 giorni.

Stefano ALLETTO – Presidente

Ringrazia tutti per l'ottimo contributo di qualità offerto nelle due giornate.

Leopoldo FREYRIE – Presidente Consiglio Nazionale

Ringrazia il Presidente Stefano Alletto per la capacità e decisionismo nel presiedere la Conferenza; ringrazia inoltre la segreteria e gli uffici del C.N.A.P.P.C. per l'enorme lavoro svolto, fino a tarda ora.

Ringrazia la Conferenza e la Delegazione per il costruttivo e sinergico contributo che sta fornendo al Consiglio Nazionale per il perseguimento degli obiettivi condivisi, i cui relativi documenti necessariamente dovranno essere pronti prima di agosto.

Ricorda che i documenti licenziati dalla Conferenza, dovranno essere verificati dall'ufficio legale del C.N.A.P.P.C. per una traduzione giuridicamente ineccepibile, da sottoporre anche al confronto con altre professioni dell'area tecnica e quindi con il Ministero.

Ricorda che nel frattempo il mondo va avanti, che il problema vero è il lavoro; ricorda inoltre che mercoledì 16 maggio sarà in VIII Commissione al Senato per esprimere l'opposizione netta e chiara degli architetti italiani al disegno di legge Vicari in merito alla competenze dei geometri.

Rivolge un fortissimo invito allargato ai Consiglieri, a partecipare a Festarch (7÷10 giugno).

Esprime apprezzamento per l'elevato livello della Conferenza che è cresciuto notevolmente nel tempo e continua a crescere; dichiara la disponibilità del Consiglio Nazionale e sua personale ad impegnarsi in una attività di "moral suasion" perché questo clima positivo che si respira in Conferenza, venga ricostituito anche nelle tante Federazioni oggi divise, in quanto i perni del lavoro futuro, tenuto anche conto che i collegi di disciplina e le attività formative con molta probabilità saranno di livello regionale.

Rivolge un appello a tutti gli Ordini per superare le divisioni generate dalla campagna elettorale, che non significa, nella logica della democrazia, rinunciare alle critiche.

Sottolinea che il clima di questi giorni dimostra che le condizioni ci sono, invitando a impegnarci tutti in questa direzione, all'interno di Ordini e Federazioni e nel rapporto franco e chiaro tra chi ha votato e non ha votato questo Consiglio Nazionale, che rappresenta tutti.

Auspica che il comportamento del Consiglio Nazionale in questo primo anno di mandato testimoni la concreta volontà di rappresentare tutti allo stesso modo, senza vincitori né

vinti, restando a completa disposizione di tutti, senza alcuna differenza, anche per contribuire a ricomporre situazioni difficili a livello regionale.

Conclude sottolineando che, particolarmente in questo difficile momento, è indispensabile unità e compattezza degli Ordini Italiani per svolgere con responsabilità il nostro dovere tutti assieme.

I lavori della Conferenza terminano alle ore 13,30.

L'Ufficio di Presidenza

Antonio Bugatti

Giuseppe Cappochin

Fulvio Fraternali

Allegati:

n° 1 – Appello degli architetti italiani per il sostegno al MAXXI

n° 2 – Relazione del Presidente

n° 3 – Bozza di regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

n° 4 – Proposta formulata dal gruppo di lavoro "deontologia"

n° 5 – Documento elaborato dalla Federazione Emilia Romagna "Incarico per prestazioni professionali dell'architetto"

n° 6 – Progetto per l'istituzione di Presidi Regionali e di Protezione Civile presso gli Ordini Provinciali e/o presso le Federazioni / Consulte regionali degli Ordini

n° 7 – proposte di modifica/integrazione al lavoro svolto dalla Federazione Emilia Romagna

n° 8 – Comunicato stampa del C.N.A.P.P.C.

n° 9 – Quadro di raffronto tra convenzioni stipulate da Inarcassa, Federazione del Piemonte e Valle d'Aosta, Federazione della Toscana, Ordine di Bologna e Ordine di La Spezia

n° 10 – Percorso del lavoro svolto in merito all'esperienza effettuata in Toscana